

Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2022.”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

Art. 1

(Disposizioni in materia di addizionale regionale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. In attuazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e fermo restando quanto previsto al comma 15 dell’articolo 11, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, a decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2021 la maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è rideterminata nelle seguenti misure:

- a) 0,20 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;
- b) 1,43 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
- c) 1,67 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro;
- d) 1,77 punti percentuali per i redditi oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro;
- e) 1,80 punti percentuali per i redditi oltre 75.000,00 euro.

Art. 2

(Ristrutturazione del debito)

1. La Giunta regionale, al fine di contenere il costo dell’indebitamento, è autorizzata, ai sensi delle norme statali vigenti, a definire operazioni di revisione, ristrutturazione e rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario in essere al 31 dicembre 2021, che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali, anche mediante rifinanziamento con altri istituti.

2. La Giunta regionale è altresì autorizzata, ai sensi delle norme statali vigenti, a porre in essere ogni attività utile alla revisione delle operazioni di cui all’Accordo con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e finanze per l’approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico, ai sensi e per gli effetti del comma 180 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2005).

Art. 3

(Anticipazioni di liquidità)

1. La Giunta regionale è autorizzata a richiedere, nei limiti determinati dalla normativa statale, la rinegoziazione dei piani di ammortamento dei contratti di anticipazione di liquidità stipulati ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

TITOLO II

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE REGIONALI

Capo I

(Interventi per l'istruzione, le politiche giovanili e lo sport)

Art. 4

(Fondo regionale per il diritto allo studio scolastico nella scuola superiore)

1. Al fine di tutelare il diritto allo studio scolastico e garantire l'adeguato supporto al sistema educativo regionale degli istituti di istruzione secondaria, il "Fondo regionale per il diritto allo studio scolastico nella scuola superiore", di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017) è dotato di 1.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 nell'ambito della Missione 4, Programma 3, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

Art. 5

(Interventi per le giovani generazioni)

1. Al fine di promuovere le politiche giovanili e valorizzare il servizio civile, quale espressione delle politiche di solidarietà sociale e di impegno attivo dei giovani, è disposto per le finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2009) lo stanziamento di 500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 nell'ambito della Missione 12, Programma 7, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024.

2. Gli Enti e le Associazioni accreditate allo svolgimento del servizio civile elaborano report specifici dai quali si evincono i risultati raggiunti al termine del servizio.

Art. 6

(Interventi per il sostegno psicologico dell'infanzia e dell'adolescenza a favore di soggetti socialmente svantaggiati o a rischio di esclusione sociale)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi sul benessere psicologico psichico dei minori, dall'età di tre anni fino al compimento del diciottesimo anno, che manifestano disagi per gli effetti della pandemia, il Fondo istituito all'articolo 41 della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021 - 2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021) per il sostegno psicologico dell'infanzia e dell'adolescenza, volto all'erogazione di un voucher per assicurare interventi a favore di soggetti socialmente svantaggiati o a rischio di esclusione sociale, è dotato nell'esercizio finanziario 2022 di

400.000,00 euro nell'ambito della Missione 12, Programma 4, Titolo 1 mediante prelievo di pari importo dalla Missione 6, Programma 1, Titolo I.

Art. 7

(Fondo regionale per il sostegno dei figli delle vittime degli incidenti mortali sul lavoro)

1. Al fine di sostenere i percorsi socio-educativi, di istruzione e di formazione dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro, il Fondo regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2015, n. 13 (Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro) è dotato di 100.000,00 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 nell'ambito della Missione 12, Programma 5, Titolo I del bilancio finanziario 2022-2024.

Capo II

(Interventi per le politiche sociali, le fasce deboli e i soggetti vulnerabili)

Art. 8

(Fondo sociale regionale)

1. Al fine di promuovere e assicurare la tutela dei diritti sociali di cittadinanza alle persone e alle famiglie, attraverso il sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328), il Fondo sociale regionale è dotato di 12.000.000,00 euro per l'anno 2022 nell'ambito della Missione 12, Programma 07, Titolo 1 del bilancio finanziario 2022 – 2024.

Art. 9

(Fondo "Durante Noi - Dopo di Noi")

1. Il Fondo "Durante Noi - Dopo di Noi", volto a sostenere l'integrazione sociale dei cittadini diversamente abili, istituito dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 3/2017, è dotato di 500.000,00 euro per l'anno 2022 nell'ambito della Missione 12, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

Art. 10

(Sostegno alle donne vittime di violenza di genere)

1. Al fine di incentivare interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle difficoltà sociali delle donne vittime di violenza e dei loro figli, la legge regionale 1 dicembre 2017, n. 34 (Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza) è così modificata:

a) dopo il comma 4 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

“4-bis. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sentita la competente commissione consiliare, disciplina con apposita deliberazione i criteri e le modalità per l'individuazione di un soggetto attuatore cui affidare la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.”;

b) l'articolo 8 è sostituito con il seguente:

“Art. 8 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 500.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse stanziata alla Missione 12, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022- 2024.”.

Art. 11

(Disposizioni finanziarie per le politiche sociali)

1. Al comma 2-bis dell'articolo 5 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole da “, ferma una quota” fino a “gioco d'azzardo,” sono soppresse;
- b) alla lettera a) le parole “in misura pari al 50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “in misura pari al 30 per cento”;
- c) alla lettera b) le parole “in misura pari al 50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “in misura pari al 70 per cento”.

2. Il contributo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021- 2023 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2021) è confermato, nella misura di euro 3.000.000,00 nell'ambito della Missione 12, Programma 1, Titolo 1 per l'anno 2022 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

Capo III

(Interventi per le politiche culturali)

Art. 12

(Promozione culturale)

1. Al fine di sostenere la realizzazione di un sistema organico e coordinato di interventi di promozione culturale per valorizzare, diffondere e incentivare la partecipazione dei cittadini alle attività culturali, l'articolo 20 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 7 (Disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale) è sostituito dal seguente:

“Art. 20 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri di cui alla presente legge, quantificati in 1.500.000,00 euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024.”.

Art. 13

(Sostegno al settore dello spettacolo)

1. Al fine di assicurare continuità al sostegno della Regione Campania al settore dello spettacolo, all'autonomia della programmazione artistica e alla libertà di iniziativa imprenditoriale e garantire l'attuazione degli interventi regionali di cui alla legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo), è disposto uno stanziamento per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 di euro 12.000.000,00, nella misura di euro 11.726.400,00 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo I e di euro 273.600,00 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo II del bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024.

Art. 14

(Contributo straordinario al Teatro di San Carlo e al Teatro Municipale Giuseppe Verdi)

1. È autorizzato per l'esercizio finanziario 2022 un contributo straordinario a favore del Teatro di San Carlo di Napoli, incompatibile con i contributi previsti dalla legge regionale 6/2007, nella misura di euro 5.000.000,00, e a favore del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno, nella misura di euro 2.000.000,00, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
2. Conseguentemente, il comma 87 dell'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania – Legge finanziaria 2013) è abrogato.

Art. 15

(Misure per sostenere la candidatura dell'arte dei presepi napoletani nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità UNESCO)

1. All'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2018), dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
“4 bis. Al fine di predisporre e sostenere la candidatura, entro il 2024, dell'arte presepi napoletana e le tradizioni connesse nella Lista Rappresentativa dei Patrimoni Culturali Immateriali dell'UNESCO, istituita dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 17 ottobre 2003 e ratificata dall'Italia con legge 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura - UNESCO), la direzione generale della Giunta regionale competente nel settore della cultura e del turismo costituisce un comitato promotore composto dai rappresentanti degli artigiani dei presepi napoletani tradizionali e provvede, con il continuo confronto con le comunità rappresentative, a redigere il dossier di candidatura.
- 4 ter. Alle attività di cui al comma 4 bis si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”.

Art. 16

(Sostegno al sistema bibliotecario e museale regionale)

1. Al fine di sostenere e incentivare la promozione culturale e di educazione permanente con particolare riferimento alle biblioteche e ai musei del territorio regionale, sono disposti i seguenti interventi:
 - a) per l'attuazione della legge regionale 3 gennaio 1983, n. 4 (Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della L.R. 1 settembre 1981, n. 65 - Promozione culturale ed educazione permanente, biblioteche e musei) è disposto uno stanziamento nella misura di euro 735.500,00 per l'anno 2022 di cui euro 600.500,00 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo I e di euro 135.000,00 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo II e di euro 705.500,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 di cui euro 570.500,00 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo I e di euro 135.000,00 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo II del bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024;
 - b) per l'attuazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 12 (Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale) è disposto uno stanziamento di euro 575.000,00

per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 nella misura di euro 210.000,00 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo I e di euro 365.000,00 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo II del bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024.

Art. 17

(Contributo straordinario alla Fondazione Idis Città della Scienza)

1. Al fine di sostenere la diffusione della cultura scientifica, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo straordinario a favore della Fondazione IDIS Città della Scienza nella misura di euro 2.000.000,00 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

Capo IV

(Interventi per gli enti locali, la cultura della legalità e la sicurezza urbana)

Art. 18

(Disposizioni in materia di mutui contratti da enti locali)

1. All'articolo 17 della legge regionale 3/2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 3, le parole “il 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “il 30 ottobre 2023”;
 - b) al comma 4 le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”;
 - c) dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:
“4-ter. La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata, su richiesta da parte del Responsabile del Servizio finanziario, a non riversare, fino al 31 dicembre 2023, alla Regione Campania le eventuali somme residue ancora da erogare sui mutui in scadenza alle date del 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022, interamente ammortizzati e sui quali sia già stato autorizzato un diverso utilizzo entro la relativa data di scadenza, in deroga a quanto previsto negli atti regolanti i mutui di cui al comma 1.”.

Art. 19

(Promozione della cultura della legalità e della sicurezza urbana)

1. Al fine di garantire continuità agli interventi regionali volti a sostenere la più ampia diffusione della cultura della legalità e assicurare la sicurezza urbana, sono disposti i seguenti interventi:
- a) l'articolo 8 della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7 (Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), è sostituito dal seguente:
“Art. 8 (Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.800.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse iscritte alla Missione 3, Programma 2, Titolo 2, per euro 1.500.000,00 e alle risorse iscritte alla Missione 3, Programma 2, Titolo 1 per euro 300.000,00 del bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024.”;
 - b) il “Fondo per il sistema integrato della videosorveglianza stradale” di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 3/2017, è dotato per l'anno 2022 di euro 300.000,00 nell'ambito della Missione 3, Programma 2, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2022- 2024.

Capo V

(Interventi per il governo del territorio e per l'ambiente)

Art. 20

(Fondo di sostegno abitativo e promozione della qualità dell'architettura)

1. Il Fondo di sostegno abitativo, di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 6 (Misure a sostegno dei proprietari di immobili abusivi acquistati in oggettiva buona fede e modifiche urgenti di leggi regionali in materia di governo del territorio) è dotato di euro 500.000,00 per l'anno 2022 nell'ambito della Missione 8, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024.
2. Al fine di incentivare le politiche volte alla promozione della qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale di cui alla legge regionale 11 novembre 2019, n. 19 (Legge per la promozione della qualità dell'architettura) è disposto uno stanziamento di euro 500.000,00 per l'anno 2022 nell'ambito della Missione 8, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024.

Art. 21

(Disposizioni in materia di rinnovamento delle autovetture inquinanti)

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 2020, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di qualità dell'aria) è aggiunto il seguente:
“Art. 5 bis (Piano di rinnovamento delle autovetture inquinanti)
1. Al fine di conseguire risparmi di spesa, contrastare l'inquinamento e migliorare la qualità dell'aria, nell'ambito delle politiche a sostegno della mobilità sostenibile, la Giunta regionale adotta un piano di efficientamento e rinnovamento delle autovetture inquinanti appartenenti a qualsiasi titolo alla Regione.
2. Il piano di cui al comma 1 è attuato nel rispetto dei “Criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada” adottati con decreto del Ministro della Transizione ecologica del 17 giugno 2021 ed entro i limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.”.

Capo VI

(Interventi per lo sviluppo del sistema agroalimentare campano)

Art. 22

(Istituzione della Consulta Regionale dei Distretti del cibo)

1. Alla legge regionale 8 agosto 2014, n. 20 (Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera), dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:
“Art. 9 bis (Consulta regionale)
1. È istituita, presso il Consiglio regionale, la Consulta regionale dei Distretti del cibo, di seguito denominata "Consulta", quale organismo consultivo e propositivo della Regione in relazione agli interventi previsti dalla presente legge.
2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente del Consiglio regionale ed è composta da:
a) il Presidente della Commissione consiliare competente, con funzioni di coordinatore;
b) l'Assessore regionale competente o suo delegato;

c) due componenti della commissione consiliare competente, uno in rappresentanza della maggioranza e uno in rappresentanza dell'opposizione;

d) un rappresentante per ciascuno dei Distretti istituiti ai sensi della presente legge.

3. La Consulta ha i seguenti compiti:

a) svolge attività di interlocuzione con enti e rappresentanti dei settori interessati dalla presente legge;

b) svolge attività di sostegno e promozione delle opportunità previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dalla programmazione comunitaria;

c) avanza proposte per l'impiego dei fondi regionali destinati allo sviluppo dei Distretti del cibo;

d) valuta gli effetti degli interventi regionali a sostegno dei Distretti del cibo;

e) concorre alla verifica del raggiungimento dei risultati programmati nell'ambito della presente legge.

4. La partecipazione ai lavori della Consulta è a titolo gratuito e non comporta, in ogni caso, indennità aggiuntive o rimborsi spese.

5. L'organizzazione e il funzionamento della Consulta sono demandati a successivo atto dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

6. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale garantisce il necessario supporto organizzativo per l'espletamento delle funzioni e dei compiti della Consulta.

7. La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.”.

Capo VII

(Rifinanziamento di leggi regionali di spesa)

Art. 23

(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è autorizzato per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella di cui all'Allegato 1 alla presente legge.

TITOLO III

DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE DELL'ORDINAMENTO REGIONALE E DI MANUNTENZIONE NORMATIVA

Art. 24

(Semplificazione delle procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio)

1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37 (Principi e strumenti della programmazione ai fini dell'ordinamento contabile regionale) è inserito il seguente:

“Art. 11 bis (Organo competente al riconoscimento dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 73, comma 4 del decreto legislativo 118/2011, al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive si provvede con deliberazione della Giunta regionale.

2. Le deliberazioni di riconoscimento di cui al comma 1 sono trasmesse alla Commissione consiliare competente.
3. La Giunta regionale relaziona tempestivamente alla Commissione consiliare competente su richiesta e comunque con cadenza annuale, in sede di approvazione del Rendiconto generale, sui provvedimenti di riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive adottati ai sensi del comma 1.
4. Resta ferma la competenza del Consiglio regionale in tutti gli altri casi.”.

Art. 25

(Semplificazione, riduzione degli oneri burocratici e tempi certi del procedimento)

1. Al comma 8 dell'articolo 19 della legge regionale 21 aprile 2020 n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) le parole “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”.
2. Alla legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015) sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) l'articolo 8 e i commi 1 e 2 dell'articolo 8 bis sono abrogati;
 - b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

“Art. 11 (Sanzioni per la burocrazia inefficiente)

 1. In via sperimentale, per il biennio 2022-2023, in caso di decorso del termine di conclusione del procedimento e di mancata adozione del provvedimento amministrativo l'esercizio del potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), attivabile ad istanza di parte o d'ufficio, è rimesso alla struttura amministrativa individuata con regolamento dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 (Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale), e nel rispetto del Regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania), al fine di assicurare la conclusione di ogni procedimento amministrativo con un provvedimento espresso e l'irrogazione, se del caso, di una sanzione al dirigente e al funzionario inadempiente per la mancata o tardiva emanazione del provvedimento.
 2. La mancata adozione del provvedimento o il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento per negligenza o colpa del soggetto incaricato, o per inerzia o colpa del dirigente responsabile dell'ufficio che non esercita i poteri di direzione, di coordinamento e di controllo dell'attività dell'ufficio e dei dipendenti allo stesso assegnati, costituiscono elementi di valutazione della performance individuale, anche ai fini dell'attribuzione dell'indennità di risultato, di responsabilità dirigenziale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
 3. Per ciascun procedimento individuato ai sensi dell'articolo 9, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione regionale previsto dall'articolo 12, è pubblicato in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione della struttura amministrativa competente all'adozione del provvedimento o alla definizione del procedimento.
 4. Nel biennio di sperimentazione, con il regolamento previsto dal comma 1, sono individuati anche i settori e gli ambiti di prima applicazione della presente disposizione con particolare riguardo alle prestazioni sociali a favore della famiglia e della persona.

5. La struttura amministrativa individuata ai sensi del comma 1 presenta alla Giunta regionale, per ciascun anno del biennio di sperimentazione, una relazione annuale sulle attività svolte al fine di evidenziare le principali criticità rilevate e proporre misure di semplificazione e miglioramento degli indici di efficienza dei procedimenti amministrativi.”.

Art. 26

(Disposizioni di semplificazione in materia di urbanistica)

1. Al fine di accelerare i processi di pianificazione urbanistica, in vista dei progetti afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e ai progetti strategici relativi ai programmi regionali e comunitari, le varianti agli strumenti urbanistici comunali sono approvati con i termini ridotti della metà rispetto alle previsioni delle leggi e dei regolamenti regionali vigenti. Restano immutati solo i termini relativi alla proposizione delle osservazioni alle varianti. Le disposizioni del presente articolo in ragione della loro natura sono vigenti fino al 31 dicembre 2024 e si applicano alle varianti e agli strumenti urbanistici adottati a tale data.

2. Facendo salvo le prerogative degli organi comunali, non sono considerate varianti agli strumenti urbanistici comunali:

- a) gli interventi derivanti da disposizioni legislative statali;
- b) l'approvazione da parte delle Giunte comunali di nuovi piani o programmi di settore-specialistici disciplinati da normative statali;
- c) il rinnovo da parte delle giunte comunali dei vincoli espropriativi scaduti secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);
- d) interventi che comportano una diversa localizzazione delle attrezzature all'interno dell'ambito di riferimento del Programma operativo;
- e) interventi che comportano la modifica dei tracciati viari;
- f) modifiche alle destinazioni d'uso relative agli interventi interessanti gli immobili di proprietà pubblica anche ove sia prevista l'alienazione, nel caso di ristrutturazione anche con abbattimento e ricostruzione, ancorché con ampliamento volumetrico.

Art. 27

(Disposizioni di semplificazioni in materia edilizia)

1. Al fine di consentire anche interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico connessi alle agevolazioni fiscali ecosismabonus sono previste le seguenti disposizioni semplificative relative all'attività edilizia. Tali interventi rientrano sempre nella manutenzione straordinaria e sono assentibili ovunque questa sia ammessa.

2. Ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, anche se non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, determina mutamento rilevante della destinazione d'uso, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati a una diversa categoria funzionale, tra quelle elencate dal comma 1 dell'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), se la stessa genera incremento del fabbisogno di standard urbanistici. La nuova destinazione d'uso è ammissibile esclusivamente se rientra tra quelle individuate dallo strumento di pianificazione urbanistica come compatibili per la parte del territorio comunale considerata.

3. Prima della fine dei lavori, sono comunicate con attestazione del professionista le varianti alla Comunicazione inizio lavori asseverata (CILA) e alla Segnalazione certificata di inizio attività

(SCIA) che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie e sempre se non è necessaria l'acquisizione di atti di assenso prescritti dalle normative di settore.

4. L'accertamento dell'illegittimità di un edificio o di sue parti è posta a carico del Comune. Nel rispetto e in applicazione dell'articolo 9-bis del DPR 380/2001, il Comune è tenuto ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati interessanti gli edifici oggetto di interventi edilizi, compresi eventuali titoli edilizi rilasciati per l'immobile interessato, senza farne carico al richiedente.

5. Negli interventi di miglioramento sismico la ricostruzione di elementi strutturali è possibile anche con materiali e spessori differenti da quelli originari al fine di garantire una sicurezza strutturale e sismica.

Art. 28

(Modifiche normative in materia di urbanistica)

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - collegato alla legge di stabilità regionale 2014) sono soppresse le parole "l'intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale, compresi".

2. L'articolo 8 della legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19 (Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale) è così modificato:

a) i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il preliminare di piano di assetto delle aree e dei nuclei industriali, che contiene anche gli impianti e le infrastrutture idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, è adottato dal consiglio generale del consorzio Asi.

2. Ai fini dell'adozione del piano di assetto delle aree e dei nuclei industriali, i consorzi convocano una conferenza a cui partecipano i rappresentanti legali, o loro delegati, degli enti competenti a deliberare gli atti di pianificazione ovvero ad esprimere pareri, intese, nulla-osta e assensi comunque denominati. Le determinazioni concordate sostituiscono i concerti, le intese, i nulla-osta e gli assensi richiesti.

3. Alla conferenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali di cui all'articolo 14 della legge 241/90.

4. Il piano è adottato dal consiglio generale del consorzio Asi ed è pubblicato nell'albo del consorzio Asi e dei Comuni interessati e nel Bollettino ufficiale della Regione Campania (BURC). Gli enti e i privati possono presentare osservazioni ed opposizioni nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BURC.

5. Il piano di assetto del consorzio Asi, unitamente al resoconto della conferenza, alle eventuali osservazioni o opposizioni pervenute e alle controdeduzioni del consiglio generale del consorzio Asi, è trasmesso alla Regione che decide sugli eventuali dissensi registrati, valuta la conformità del piano agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale e lo approva entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione.

6. Dall'approvazione del piano è data notizia mediante pubblicazione per estratto nel BURC.";

b) al comma 8 dopo le parole "il piano" la parola "attuativo" è soppresa;

c) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"11bis. Alle varianti ai piani di assetto si applica lo stesso procedimento disciplinato dai commi da 1 a 6, con termini ridotti alla metà. Le varianti che non incidono, in diminuzione o in aumento, sulla perimetrazione delle aree di sviluppo industriale, sono adottate dal Comitato Direttivo del Consorzio Asi e s'intendono approvate se la Giunta regionale non si pronuncia entro trenta giorni dalla data di ricezione delle stesse.".

3. In considerazione delle straordinarie condizioni determinate dall'emergenza covid sulle attività degli Enti territoriali, l'articolo 44 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio) è così modificato:

a) al comma 2, in tema di adozione e approvazione del Piano urbanistico comunale (PUC), le parole "30 giugno 2021" e "31 dicembre 2021" sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: "30 giugno 2022" e "31 dicembre 2022";

b) al comma 3, in tema di effetti per la mancata approvazione degli strumenti urbanistici, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

4. Ove il Comune non provveda all'adozione del PUC nel termine del 30 giugno 2022, previsto al comma 3, la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 3 ter del Regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5 con modalità utili a garantire, comunque, l'adozione del PUC entro il termine del 31 dicembre 2022.

5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apporta le occorrenti modifiche in tema di poteri sostitutivi al Regolamento regionale 5/2011, come integrato dal Regolamento regionale 13 settembre 2019, n. 7, per adeguarne la disciplina al differimento dei termini di cui al comma 3 e agli esiti del monitoraggio sullo stato di adempimento degli atti spettanti ai Comuni interessati, nonché per regolare il coordinamento dell'esercizio dei poteri sostitutivi già in essere con le presenti disposizioni.

6. In considerazione delle straordinarie condizioni determinate dall'emergenza covid 19, nelle more del completamento dell'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, elaborato congiuntamente al Ministero della Cultura in attuazione degli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022".

7. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 18 novembre 2004, n. 10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326), le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

Art. 29

(Disposizioni di semplificazione in materia di ZES)

1. L'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16 (Norme per l'efficientamento del sistema ambientale, per il rilancio delle attività produttive e per la semplificazione normativa e amministrativa con modifiche e abrogazioni), è così sostituito:

"1. Per consentire la realizzazione degli obiettivi di semplificazione nell'ambito della Zona Economica Speciale denominata "ZES Campania", istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e in attuazione del modello di governance delle ZES introdotto dall'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), come modificato dall'articolo 57 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) convertito, con modificazione, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e dall'articolo 11 del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), presso ogni Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 91/2017 opera uno sportello unico digitale presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova attività soggetta all'autorizzazione unica di

cui all'articolo 5-bis del citato decreto-legge 91/2017, presentano il proprio progetto. Nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, il responsabile unico del procedimento, per tutte le attività attinenti alla fase di insediamento, di realizzazione e di svolgimento delle iniziative economiche all'interno della ZES, è individuato nello Sportello unico per le attività produttive (SUAP) dell'Ente territorialmente competente. Gli enti titolari dei SUAP si raccordano con il Commissario per gli adempimenti connessi al procedimento.

2. Il procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 91/2017, dalla legge 241/90 e dalle altre norme vigenti in materia. In particolare, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 3 del citato decreto-legge 91/2017 il procedimento autorizzatorio si svolge esclusivamente attraverso l'indizione di una conferenza di servizi semplificata.

3. Adottata la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, il Commissario straordinario della ZES rilascia l'autorizzazione unica al soggetto richiedente. Il rilascio dell'autorizzazione unica sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto.

4. Se l'autorizzazione unica ha ad oggetto opere e altre attività nell'ambito della ZES e ricadenti nella competenza territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP), l'autorizzazione unica è rilasciata dall'Autorità di sistema portuale.

5. Gli uffici regionali competenti si coordinano per assicurare il rilascio nei termini di legge, compresi i termini abbreviati di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 91/2017, dei pareri o atti di assenso comunque denominati di competenza regionale e degli enti strumentali regionali.”.

Art. 30

(Disposizioni in materia di trasparenza dell'azione amministrativa)

1. All'articolo 5 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23 (Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Trasparenza dell'azione amministrativa”;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa statale, la Giunta regionale e il Consiglio Regionale, ciascuno per quanto di competenza, pubblicano sui propri siti internet istituzionali i dati, le informazioni e i documenti obbligatori per legge.”;

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Per la piena conoscibilità dell'azione amministrativa, in attuazione dell'articolo 7-bis, comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) la Giunta regionale, con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina la pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale di dati, informazioni e documenti per i quali non sussiste l'obbligo di pubblicazione sulla base di specifica previsione normativa.”.

2. Il comma 6 ter dell'articolo 27 della legge regionale 1/2009 è abrogato.

Art. 31

(Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2012, n. 6)

1. Dopo l'articolo 3 bis della legge regionale 30 marzo 2012, n. 6 (Riconoscimento della dieta mediterranea) è aggiunto il seguente:

“Art. 3 ter (Osservatorio sul turismo Enogastronomico)

1. È istituito l'Osservatorio regionale sul Turismo Enogastronomico con i prodotti della Dieta Mediterranea con funzioni consultive, propositive e di monitoraggio sulle politiche della Regione in materia turistica di promozione e valorizzazione delle risorse enogastronomiche del territorio.
2. L'Osservatorio, istituito presso la sede del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (PNCVDA) in quanto Comunità emblematica con riconoscimento Unesco sulla "Dieta mediterranea", ha un centro operativo presso la struttura amministrativa dell'Ente Parco, competente in materia in concerto con l'assessorato al turismo, nell'ambito della quale opera e svolge compiti di definizione della programmazione degli interventi di promozione, tutela e valorizzazione dei prodotti della dieta mediterranea e di informazione, comunicazione, ricerca e sperimentazione che attengono alle tematiche della presente legge.
3. L'Osservatorio, disciplinato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto dall'assessore al turismo o suo delegato, che lo presiede e lo convoca, da otto componenti di cui due designati dal Presidente del PNCVDA, quattro dall'assessore al turismo, due dal Presidente del Consiglio regionale appartenenti al mondo accademico, scientifico e associazionistico aventi alto profilo professionale e comprovate competenze riferite agli obiettivi della presente legge.
4. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito. Per la trattazione di specifici argomenti può essere estesa la partecipazione ad altri soggetti.
5. L'Osservatorio si avvale della collaborazione delle strutture amministrative dei settori regionali competenti nelle materie trattate, nonché degli istituti universitari e degli Enti di ricerca coinvolti nelle diverse attività.
6. Le attività di segreteria a supporto delle riunioni dell'Osservatorio sono assicurate dalle strutture amministrative competenti.
7. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.”.

Art. 32

(Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 2021, n. 17)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 2021, n. 17 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione dell'imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle donne), sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo le parole “Nel rispetto” le parole “della normativa vigente” sono sostituite dalle seguenti: “delle normative eurounitarie e nazionali vigenti anche in tema di aiuti di stato”;
 - b) la lettera a) è così sostituita:

“a) contributi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino ad un importo pari al 100% dell'aliquota IRAP, relativa agli anni di imposta 2021, 2022 e 2023 applicata al costo lordo annuo della singola unità lavorativa assunta. Per le imprese non assoggettate al pagamento dell'IRAP, l'importo del contributo, determinato con le modalità di cui al periodo precedente, è ridotto del 50%.”.

Art. 33

(Disposizioni di manutenzione dell'ordinamento regionale)

1. Nell'intero testo della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12 (Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario) le parole “contratto di servizio” sono sostituite dalle seguenti: “carta dei servizi”.

2. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e al comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 23 luglio 2018, n. 25 (Costituzione e funzionamento della Consulta di Garanzia Statutaria ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto della Regione Campania) la parola "organo" è sostituita dalla seguente: "organismo".

3. Al comma 5 dell'articolo 36 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania) le parole "entro e non oltre trenta giorni" sono soppresse.

4. Alla legge regionale 29 giugno 2021, n. 5 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021-2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 28, le parole "a seguito di apposito protocollo d'intesa tra la Regione Campania e il" sono sostituite dalle seguenti: "redatto dal";

b) al comma 1 dell'articolo 41, le parole "di età compresa tra i 6 e 16 anni" sono sostituite dalle seguenti: "dall'età di tre anni fino al compimento del diciottesimo anno di età";

c) al comma 3 dell'articolo 41 sono aggiunte alla fine le seguenti parole "e dei medici di medicina di base";

d) al comma 6 dell'articolo 51, le parole "con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di Enti locali" sono soppresse;

e) al comma 2 dell'articolo 57, le parole da ", quali enti del terzo settore" alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "Resta ferma la riduzione del canone annuo per le concessioni demaniali marittime nella misura del 50 per cento come previsto dall'articolo 03, comma 1, lettera c), numero 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, salvo diversa previsione in ordine alla determinazione annuale dei canoni demaniali marittimi, allo stato fissati dall'articolo 100, comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 .

5. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 3/2017 le parole "i principali snodi dell'asse mediano nelle tratte posizionate a nord del Comune" sono sostituite dalle seguenti: "la Città metropolitana".

6. Dopo la lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 (Disposizioni volte a promuovere e tutelare il rispetto ed il benessere degli animali di affezione e del randagismo), è aggiunta la seguente:

"c-ter) per la violazione di cui all'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 12 da euro 300,00 a euro 2.000,00."

7. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare), la parola "dodici" è sostituita con la seguente: "diciotto" e la parola "due" è sostituita dalla seguente: "tre".

8. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 24 giugno 2020, n. 16 (Misure a sostegno della agricoltura di qualità e del patrimonio agro-alimentare nel settore della produzione di birra agricola e artigianale) le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023".

9. Con decreto del Presidente del Consiglio regionale è istituito, presso il Consiglio regionale, l'Osservatorio per l'economia, senza ulteriori oneri.

L'Osservatorio è composto da sei componenti, così individuati:

a) Presidente;

b) due componenti nominati su proposta del comitato di coordinamento regionale delle università campane (CUR);

- c) due componenti individuati dal Presidente di concerto con il Presidente del Consiglio regionale;
- d) un componente designato nell'ambito dell'ufficio statistico regionale;
- e) un componente designato da Unioncamere.

10. Alla legge regionale 16 febbraio 1977, n.14 (Istituzione della Consulta regionale femminile) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente:

“e) una rappresentante designata dalle forze politiche che abbiano ottenuto almeno un seggio nelle ultime elezioni regionali;”

Art. 34

(Modifiche alla legge regionale 4 maggio 1987, n. 26)

1. Alla legge regionale 4 maggio 1987, n. 26 (Istituzione della commissione regionale per la realizzazione della parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 3 è così sostituito:

“Art. 3

1. La commissione è costituita da un numero di quaranta donne che abbiano riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico e politico sulla condizione femminile nei suoi vari aspetti, nominate dal Presidente del Consiglio regionale, così individuate:

- a) una rappresentante designata dalle forze politiche che abbiano ottenuto almeno un seggio nelle ultime elezioni regionali;
- b) una rappresentante designata da ciascuna organizzazione sindacale più rappresentativa a livello regionale;
- c) elette dal Consiglio regionale tra le candidate designate dalle associazioni femminili e dagli ordini professionali operanti in Regione Campania;
- d) elette dal Consiglio regionale tra esperte e studiose della condizione femminile e di pari opportunità.

2. E' componente di diritto la consigliera di parità regionale di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).”;

b) il comma 2 dell'articolo 4 è così sostituito:

“2. All'inizio della legislatura, entro centoventi giorni dall'insediamento del Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio procede alla nomina della commissione.”;

c) l'articolo 5 è così sostituito:

“Art. 5

- 1. La commissione elegge al suo interno la Presidente e le due Vicepresidenti.
- 2. La commissione può articolarsi in sottocommissioni.
- 3. La commissione approva un regolamento che ne disciplina le modalità di funzionamento, sottoposto a ratifica dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
- 4. Il regolamento prevede necessariamente la decadenza dei componenti in caso di plurime assenze alle riunioni della commissione.”;
- d) il comma 2 dell'articolo 7 è abrogato.

2. Il comma 25 dell'articolo 1 della legge regionale 5/2013 è abrogato.

Art. 35

(Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15)

1. Alla legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 (Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, le parole “è suddiviso in 5 Ambiti distrettuali come definiti dall'articolo 6” sono sostituite dalle seguenti: “è suddiviso in 6 Ambiti distrettuali come definiti dall'articolo 6”;

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“1. Per conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, l'affidamento del servizio idrico integrato è organizzato per Ambiti distrettuali. A tal fine, il territorio dell'ATO regionale è ripartito in sei Ambiti distrettuali come meglio precisato nell'allegato A e di seguito così denominati:

a) Ambito distrettuale Napoli Città, corrispondente al Comune di Napoli;

b) Ambito Distrettuale Napoli Nord, comprendente trentuno Comuni della Città metropolitana di Napoli;

c) Ambito distrettuale Sarnese-Vesuviano, comprendente cinquantanove Comuni della Città metropolitana di Napoli e diciassette della provincia di Salerno;

d) Ambito distrettuale Sele, comprendente centoquarantadue Comuni della provincia di Salerno, due Comuni della provincia di Avellino e un Comune della provincia di Napoli;

e) Ambito distrettuale Caserta, comprendente tutti i Comuni della provincia di Caserta;

f) Ambito distrettuale Calore Irpino, comprendente centodiciassette Comuni della provincia di Avellino e i comuni della provincia di Benevento.”;

c) il comma 1 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

“1. Il Comitato esecutivo si compone di venti membri. Sono membri di diritto i coordinatori dei Consigli di distretto di cui all'articolo 13; gli altri quattordici membri sono eletti dai Consigli di distretto tra i propri componenti, in ragione di un componente ogni trecentocinquanta abitanti.”;

d) il comma 1 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

“1. Per ciascun Ambito territoriale distrettuale è istituito il Consiglio di distretto. Il Consiglio di distretto è organo permanente, composto da trenta membri eletti tra i Sindaci dei Comuni siti nell'ambito del distretto o loro delegati, fatta eccezione per l'Ambito Distrettuale Napoli città, per il quale i trenta membri che compongono il corrispondente Consiglio di distretto sono eletti dal Consiglio comunale di Napoli, con voto limitato e separato. Le modalità di elezione e di composizione dei Consigli di distretto diversi dal Consiglio di distretto “Città di Napoli”, sono stabilite nello Statuto dell'Ente in modo da garantire la rappresentanza degli enti locali in seno a ciascun distretto, sulla base del peso demografico, per tre fasce di rappresentanza.”;

e) il comma 2 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

“2. Il Consiglio di distretto è eletto dall'Assemblea dei Sindaci dei Comuni appartenenti al distretto, costituiti in seggio elettorale su convocazione del Presidente dell'EIC, ovvero dal Consiglio comunale di Napoli con riferimento al distretto “Napoli Città”. Se l'Assemblea dei Sindaci, ovvero il Consiglio comunale di Napoli, a seguito di tre convocazioni, non provvedono all'elezione dei componenti del Consiglio di distretto, provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Giunta regionale.”;

f) l'elenco dei Comuni ricadenti nell'Ambito Distrettuale di Napoli è sostituito dai seguenti elenchi:

“Elenco dei Comuni ricadenti nell'Ambito Distrettuale città di Napoli

Città	Provincia
Napoli	Napoli

Elenco dei Comuni ricadenti nell'Ambito Distrettuale Napoli nord

Città	Provincia
Acerra	Napoli
Afragola	Napoli
Arzano	Napoli
Bacoli	Napoli
Barano d'Ischia	Napoli
Caivano	Napoli
Calvizzano	Napoli
Cardito	Napoli
Casamicciola Terme	Napoli
Casandrino	Napoli
Casavatore	Napoli
Casoria	Napoli
Crispano	Napoli
Forio d'Ischia	Napoli
Frattamaggiore	Napoli
Frattaminore	Napoli
Giugliano in Campania	Napoli
Grumo Nevano	Napoli
Ischia	Napoli
Lacco Ameno	Napoli
Marano di Napoli	Napoli
Melito di Napoli	Napoli
Monte di Procida	Napoli
Mugnano di Napoli	Napoli
Pozzuoli	Napoli
Procida	Napoli
Qualiano	Napoli
Quarto	Napoli
Serrara Fontana	Napoli
S. Antimo	Napoli
Villaricca	Napoli”.

2. In conseguenza della ripermimetrazione degli ambiti distrettuali di cui al comma 1, l'elezione dei componenti dei Consigli di Distretto, previsti all'articolo 13 della legge regionale 15/2015, relativa al termine quinquennale di cui al comma 1 dell'articolo 19 della medesima legge, si tiene nella data

unica fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania, come previsto dallo Statuto dell'EIC, nel rispetto della scadenza naturale riferita all'ultimo Consiglio di Distretto eletto.

Art. 36

(Modifiche alla legge regionale 15 giugno 2007, n. 6)

1. Alla legge regionale 6/2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 2:

1) alla lettera s) dopo le parole “della Regione,” e prima delle parole “da essa” la lettera “o” è sostituita dalla seguente: “e”;

2) alla lettera z), la parola “seicento” è sostituita dalla seguente: “cinquecento”;

b) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 è così modificata:

1) al numero 1) le parole “dodici e mezzo” sono sostituite con le seguenti: “undici e mezzo”;

2) al numero 2) le parole “cinque e mezzo” sono sostituite con la seguente: “sette”;

3) al numero 8) la parola “cinque” è sostituita con le seguenti: “due e mezzo”;

4) al numero 10) la parola “quattro” è sostituita con la seguente: “sei”.

Art. 37

(Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11)

1. Alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 dell'articolo 23 è aggiunto il seguente:

“4bis. La Regione istituisce un elenco dei direttori e dei coordinatori degli ambiti sociali cui attingono il consiglio di amministrazione dei consorzi-aziende consortili e i coordinamenti istituzionali per l'individuazione del responsabile (direttore-coordinatore) dell'ufficio di piano. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sentita la commissione consiliare competente, disciplina con apposita deliberazione requisiti, criteri e modalità per l'istituzione e la tenuta dell'elenco.”;

b) dopo l'articolo 44 è aggiunto il seguente:

“Art. 44 bis (Titoli per l'acquisto di servizi sociali)

1. La Regione Campania, coerentemente con la normativa vigente, individua quale sistema di affidamento ordinario dei servizi e degli interventi sociali quello dei “Titoli di Acquisto”, assicurando ai cittadini, in possesso dei requisiti stabiliti dagli Ambiti territoriali, la scelta dei “Prestatori”, individuati tra quelli accreditati dagli stessi Ambiti territoriali, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d) della presente legge.

2. La Regione Campania, al fine di rendere operativo il sistema di affidamento attraverso i “Titoli di acquisto”, entro novanta giorni dall'approvazione della presente disposizione, sentita la commissione consiliare competente, emana specifico regolamento finalizzato al trasferimento dei fondi di propria pertinenza, agli Ambiti territoriali, attraverso i predetti Titoli, sulla base della programmazione presentata dagli stessi Ambiti territoriali e resa conforme dalla Regione.”.

Art. 38

(Adempimenti obbligatori per impegni con il Governo)

1. Alla lettera b) del comma 6 bis dell'articolo 11 della legge regionale 6 novembre 2018, n. 37 (Norme per l'attuazione del Piano Energetico Ambientale), le parole "ai fini della pubblica sicurezza" sono sostituite dalle seguenti "ai fini della tutela dell'incolumità delle persone".
2. All'articolo 20 della legge regionale 38/2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 5 le parole "I Comuni che intendono procedere alla costituzione di una Comunità energetica adottano" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso specifico in cui siano i Comuni a procedere alla costituzione di una comunità energetica, gli stessi adottano";
 - b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Ai fini della presente legge le Comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo da parte dei membri non è inferiore al 60 per cento del totale."
3. Alla legge regionale 5/2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 4 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"4. Al fine di tutelare l'agricoltura di qualità, il paesaggio e la biodiversità la Regione disciplina l'installazione di impianti fotovoltaici su suolo, in osservanza della normativa dell'Unione europea e nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).";
 - b) il comma 8 dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:

"8. I Comuni ai quali sono conferite le funzioni di cui al comma 1, d'intesa con le competenti strutture regionali, nonché con le autorità marittime e gli altri soggetti istituzionali interessati, individuano, nell'ambito delle aree demaniali marittime, i confini degli ambiti portuali e la disciplina dell'uso e delle destinazioni delle aree e delle pertinenze demaniali marittime comprese negli ambiti portuali, inclusa l'individuazione delle aree per lo sbarco del pescato e dei prodotti della mitilicoltura.";
 - c) al comma 1 dell'articolo 42 le parole "senza nuovi o maggiori oneri" sono soppresse;
 - d) al comma 3 dell'articolo 64 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "In conformità ai principi del sistema previdenziale nazionale, i genitori del consigliere deceduto hanno diritto alla reversibilità dell'indennità di cui al presente comma qualora gli stessi non siano titolari di una pensione diretta e alla data della morte del consigliere siano a suo carico".

Art. 39

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il 1° gennaio 2022.


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

LEGGE REGIONALE

N.	DATA	TITOLO Articolo, comma, lettera	MISSIONE	PROGRAMMA	T	2022	2023	2024
33	01/09/1993	ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE NATURALI IN CAMPANIA	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
18	06/12/2000	DISPOSIZIONI DI FINANZA REGIONALE Art. 44 (Contributo Istituto femminile Mondragone di Napoli)	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	300.000,00		
14	25/07/2002	ADESIONE ALLA ISTITUZIONE COMUNALE DI SAN GIORGIO A CREMANO PREMIO MASSIMO TROISI.	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	150.000,00		
4	25/02/2003	NUOVE NORME IN MATERIA DI BONIFICA INTEGRALE Art. 8, comma 6; art. 13, comma 5	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4	25/02/2003	NUOVE NORME IN MATERIA DI BONIFICA INTEGRALE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
17	07/10/2003	ISTITUZIONE DEL SISTEMA PARCHI URBANI DI INTERESSE REGIONALE.	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	57.751,00	57.751,00	57.751,00
18	24/07/2006	ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE ED OSSERVATORIO REGIONALE SULLA DETENZIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	19/1/2009	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE CAMPANIA - LEGGE FINANZIARIA ANNO 2009 Art. 2, comma 6	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	150.000,00		
4	15/03/2011	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2011 E PLURIENNALE 2011-2013 DELLA REGIONE CAMPANIA (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2011)	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2	20.000,00	20.000,00	20.000,00



LEGGE REGIONALE

N.	DATA	TITOLO Articolo, comma, lettera	MISSIONE	PROGRAMMA	T	2022	2023	2024
		Art. 1, comma 258 (Albero per ogni neonato o minore adottato)						
		Art. 1, comma 259 (Divulgazione forestale)						
13	06/09/2013	PROMOZIONE E SOSTEGNO DELL'EDITORIA LIBRARIA REGIONALE E DELL'INFORMAZIONE LOCALE.	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	300.000,00		
17	23/11/2013	NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA, LA TUTELA, LA PROTEZIONE E L'INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA IN TUTTE LE ACQUE INTERNE DELLA REGIONE CAMPANIA.	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2 Caccia e pesca	1	100.000,00	100.000,00	
		Art. 30, comma 3						
16	7/8/2014	INTERVENTI DI RILANCIO E SVILUPPO DELL'ECONOMIA REGIONALE NONCHÉ DI CARATTERE ORDINAMENTALE E ORGANIZZATIVO (COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2014) Art 1, commi 135 e 136 (Unione italiana ciechi della Campania)	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	150.000,00	150.000,00	150.000,00
14	09/11/2015	DISPOSIZIONI SUL RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NON FONDAMENTALI DELLE PROVINCE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 E DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
22	8/8/2016	LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2016 - MANIFATTUR@CAMPANIA: INDUSTRIA 4.0	14 Sviluppo economico e competitività	1 Ricerca e innovazione	1	150.000,00	150.000,00	150.000,00
38	29/12/2017	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2018/2020 DELLA REGIONE CAMPANIA - LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE PER IL 2018	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	100.000,00		
		Art. 10, comma 4 (Fondo Arte Pizzaiuoli napoletani - Patrimonio Unesco)						
27	08/08/2018	DISPOSIZIONI PER L'INCLUSIONE SOCIALE, LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ALLA COMUNICAZIONE, IL RICONOSCIMENTO E LA PROMOZIONE DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA E DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA TATTILE)	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	100.000,00		



LEGGE REGIONALE

N.	DATA	TITOLO Articolo, comma, lettera	MISSIONE	PROGRAMMA	T	2022	2023	2024
39	20/11/2018	NORME IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI E DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 Fonti energetiche	1	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
54	22/12/2018	ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO A FAVORE DELLE VITTIME INNOCENTI DI CAMORRA, DEI REATI INTENZIONALI VIOLENTI E DEI LORO FAMILIARI.	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00
60	29/12/2018	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021 DELLA REGIONE CAMPANIA. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2019 Art. 1, comma 7 (Contributi straordinari per consorzi di bonifica)	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 Difesa del suolo	1	1.500.000,00	1.500.000,00	
27	30/12/2019	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2020-2022 DELLA REGIONE CAMPANIA. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020 Art. 1, comma 4 (Funzionamento e potenziamento della funicolare di Montevergine) Art. 1, comma 7 (Trasferimenti ai Comuni per l'acquisto e l'installazione nelle aree verdi urbane di giochi destinati ai bambini con disabilità) Art. 1, comma 11 (Fondo per sostenere le iniziative degli enti locali e degli enti gestori di beni monumentali diretti a garantire un'adeguata illuminazione ai monumenti) Art. 1, comma 13 (Fondo per le giovani generazioni e le fondazioni di comunità delle province campane) Art. 1, comma 14 (Contributi per l'installazione di tabelle esplicative predisposte secondo il codice Braille in poli museali e luoghi di interesse storico e artistico.)	10 Trasporti e diritto alla mobilità	2 Trasporto pubblico locale	1	500.000,00		
			12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	100.000,00		
			5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	300.000,00		
			5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	240.000,00	240.000,00	240.000,00
			5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	100.000,00		


LEGGE REGIONALE

N.	DATA	TITOLO Articolo, comma, lettera	MISSIONE	PROGRAMMA	T	2022	2023	2024
		Art. 1, comma 22 (Bullismo e del Cyberbullismo)	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	100.000,00		
		Art. 1, comma 25 (Fondo per la sicurezza stradale)	10 Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali	1	100.000,00		
		Art. 1, comma 26 (Fondo per lo sviluppo della mobilità ciclistica e del PRMC)	10 Trasporti e diritto alla mobilità	6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	1	100.000,00		
		Art. 1, comma 28 (Fondo "Durante noi - Dopo di noi")	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	200.000,00		
		Art. 1, comma 36 ("Eccellenze Campane - Campania Cibo per l'Anima")	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	100.000,00		
3	02/03/2020	SVILUPPO ED ATTUAZIONE DI UN SISTEMA DI TRACCIABILITÀ E RINTRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI DELLA FILIERA AGROALIMENTARE ED ITTICA IN CAMPANIA ATTRAVERSO UN SISTEMA DI GESTIONE DEI DATI IN BLOCKCHAIN Articolo 2	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2	200.000,00		
7	21/04/2020	TESTO UNICO SUL COMMERCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 14 OTTOBRE 2015, N. 11	14 Sviluppo economico e competitività	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	200.000,00		
			14 Sviluppo economico e competitività	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2	300.000,00		
15	24/06/2020	LEGGE A SOSTEGNO DELLE BUONE PRATICHE PER LE POLITICHE INTEGRATE DI SICUREZZA. ISTITUZIONE DI PUNTI LETTURA RIVOLTI ALLE BAMBINE E AI BAMBINI DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI DI ETÀ E AI LORO GENITORI.	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
16	24/06/2020	MISURE A SOSTEGNO DELLA AGRICOLTURA DI QUALITÀ E DEL PATRIMONIO AGROALIMENTARE NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE DI BIRRA AGRICOLA E ARTIGIANALE.	14 Sviluppo economico e competitività	1 Industria, PMI e Artigianato	2	125.000,00		
26	15/7/2020	DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'ACCESSO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ ALLE AREE DEMANIALI DESTINATE ALLA BALNEAZIONE Art. 8	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2	500.000,00		



LEGGE REGIONALE

N.	DATA	TITOLO Articolo, comma, lettera	MISSIONE	PROGRAMMA	T	2022	2023	2024
37	7/8/2020	NORME CONTRO LA VIOLENZA E LE DISCRIMINAZIONI DETERMINATE DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL'IDENTITÀ DI GENERE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 FEBBRAIO 1977, N. 14 (ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE FEMMINILE)"	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	100.000,00		
38	29/12/2020	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2021 - 2023 DELLA REGIONE CAMPANIA - LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE PER IL 2021.						
		Art. 2, comma 1 (Fondo per le attività di divulgazione e informazione presso siti UNESCO)	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		100.000,00		
		Art. 3, comma 5 (Patrimonio edilizio sportivo esistente e per la realizzazione di nuovi impianti)	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 Sport e tempo libero	2	350.000,00		
		Art. 3, comma 7 (Voucher ai minori dai 6 ai 15 anni per l'accesso gratuito all'attività sportiva)	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 Sport e tempo libero	1	2.500.000,00	2.500.000,00	
		Art 17, comma 2 (Contributi ai comuni capofila per adesione ai distretti del commercio)	14 Sviluppo economico e competitività	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2	150.000,00		
		Art. 2, comma 3 (Contributo all'Ente autonomo Festival internazionale del cinema per ragazzi di Giffoni Valle Piana)	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	250.000,00		
		Art. 2, comma 6 (Contributo in favore delle associazioni dei combattenti e d'arma)	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	200.000,00	200.000,00	
5	29/5/2021	MISURE PER L'EFFICIENTAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAL DEFR 2021 - 2023 - COLLEGATO ALLA STABILITÀ REGIONALE PER IL 2021.						
		Art. 4 (Interventi sui corpi idrici dell'area flegrea)	9 Sviluppo sostenibile del territorio e dell'ambiente	6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1	100.000,00	50.000,00	
		Art. 10 (Distretto del mare campano)	14 Sviluppo economico e competitività	3 Ricerca e innovazione	1	300.000,00	300.000,00	
		Art. 22 (Disposizioni a favore del patrimonio linguistico napoletano)	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	100.000,00	100.000,00	



LEGGE REGIONALE

N.	DATA	TITOLO Articolo, comma, lettera	MISSIONE	PROGRAMMA	T	2022	2023	2024
		Art. 24 (Interventi per il sostegno alla editoria libraria)	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	100.000,00		
		Art. 25 (Promozione e sostegno di percorsi di interesse culturale e naturalistico)	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	150.000,00	150.000,00	
		Art. 27 (Disposizioni in materia di sport)	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 Sport e tempo libero	1	500.000,00	500.000,00	
		Art. 43 (Fondo Studio politiche integrazione covid)	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	75.000,00		
		Art. 47 (Fondo per tatuaggi con finalità medica)	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	100.000,00	100.000,00	
		Art. 48 (Interventi a favore della ricerca in ambito sanitario)	14 Sviluppo economico e competitività	3 Ricerca e innovazione	1	200.000,00	200.000,00	
		Art. 51 (Fondo regionale di sostegno ai Comuni per la giustizia di prossimità)	2 Giustizia	1 Uffici giudiziari	1	250.000,00	250.000,00	
		Art. 52, comma 9 (Agenzia Area Nolana per progetti sul territorio)	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 Urbanistica e assetto del territorio	2	100.000,00	50.000,00	
		Art. 60 (Potenziamento dell'ufficio relazioni con il pubblico)	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 Statistica e sistemi informativi	2	25.000,00	25.000,00	
7	20/7/2021	ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL REGISTRO REGIONALE DEI COMUNI CON PRODOTTI De.Co.	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore	1	150.000,00	150.000,00	
16	20/7/2021	DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CIRCOLI NAUTICI DELLA CAMPANIA	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 Sport e tempo libero	1	50.000,00	50.000,00	
17	26/10/2021	DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ RETRIBUTIVA TRA I SESSI, IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE E DELL'IMPREDITORIA FEMMINILE DI QUALITÀ, NONCHÉ PER LA VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE DONNE	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3 Sostegno all'occupazione	1	875.000,00	875.000,00	



Lavori preparatori

Disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale – Assessore Ettore Cinque (Delibera di Giunta regionale del 7 dicembre 2021, n. 558).

Acquisito dal Consiglio regionale in data 7 dicembre 2021 con il n. 181 del registro generale ed assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla I, III, IV, V, VI, VII, VIII Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 21 dicembre 2021.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68: "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario".

Articolo 6: "Addizionale regionale all'IRPEF".

"1. A decorrere dall'anno 2012 ciascuna regione a Statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La predetta aliquota di base è pari a 1,23 per cento sino alla rideterminazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. La maggiorazione non può essere superiore:

- a) a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013;
- b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014;
- c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015.

2. Fino al 31 dicembre 2011, rimangono ferme le aliquote della addizionale regionale all'IRPEF delle regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono superiori alla aliquota di base, salva la facoltà delle medesime regioni di deliberare la loro riduzione fino alla medesima aliquota di base.

3. Resta fermo il limite della maggiorazione di 0,5 punti percentuali, se la regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP. La maggiorazione oltre i 0,5 punti percentuali non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente periodo. In caso di riduzione, l'aliquota deve assicurare un gettito che, unitamente a quello derivante dagli altri tributi regionali di cui all'articolo 12, comma 2, non sia inferiore all'ammontare dei trasferimenti regionali ai comuni, soppressi in attuazione del medesimo articolo 12.

4. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, le regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

5. Le regioni, nell'ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono disporre, con propria legge, detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le detrazioni previste dall'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Le regioni adottano altresì con propria legge misure di erogazione di misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti

IRPEF, il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata anche su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni di cui al presente comma.

6. Al fine di favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, le regioni, nell'ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono inoltre disporre, con propria legge, detrazioni dall'addizionale stessa in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale.

7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 2015.

8. L'applicazione delle detrazioni previste dai commi 5 e 6 è esclusivamente a carico del bilancio della regione che le dispone e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dello Stato. In ogni caso deve essere garantita la previsione di cui al comma 3, ultimo periodo.

9. La possibilità di disporre le detrazioni di cui ai commi 5 e 6 è sospesa per le regioni impegnate nei piani di rientro dal deficit sanitario alle quali è stata applicata la misura di cui all'articolo 2, commi 83, lettera b), e 86, della citata legge n. 191 del 2009, per mancato rispetto del piano stesso.

10. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.

11. L'eventuale riduzione dell'addizionale regionale all'IRPEF è esclusivamente a carico del bilancio della regione e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui all'articolo 15.”.

Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76: “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”.

Articolo 11: “Disposizioni in materia fiscale e di impegni internazionali e altre misure urgenti”.

Comma 15: “15. Per la regione Campania, a decorrere dal 2014, è disposta l'applicazione delle maggiorazioni fiscali di cui all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed il relativo gettito fiscale è finalizzato prioritariamente all'ammortamento dei prestiti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 e, in via residuale, all'ammortamento del corrispondente prestito di cui al comma 13 destinato al piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, per l'intera durata dell'ammortamento dei medesimi prestiti.”.

Note all'articolo 2.

Comma 2.

Legge 30 dicembre 2004, n. 311: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”.

Articolo 1, comma 180: “180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176 nonché in caso di mancato adempimento per gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo è condizione necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma.”.

Note all'articolo 3.

Comma 1.

Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35: “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”.

Articolo 2: “Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome”.

“1. Le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidità, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" di cui all'articolo 1, comma 10.

2. Le somme di cui al comma 1 da concedere, proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 maggio 2013. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente.

3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede, a seguito:

a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi;

b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente;

c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.

4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, provvede un apposito tavolo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, e composto:

a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri o suo delegato;

b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze o suo delegato;

c) dal Segretario della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano o suo delegato;

d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome o suo delegato.

5. All'atto dell'erogazione, le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento; dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui al comma precedente, rilasciata dal responsabile finanziario della Regione ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 6.

6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui passivi in via prioritaria di parte capitale, anche perenti, nei confronti degli enti locali, purché nel limite di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalità. Tali risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. All'atto dell'estinzione da parte della Regione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti degli enti locali o di altre pubbliche amministrazioni, ciascun ente locale o amministrazione pubblica interessata provvede all'immediata estinzione dei propri debiti. Ogni Regione provvede a concertare con le ANCI e le UPI regionali il riparto di tali pagamenti. Limitatamente alla Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si estende anche alle somme assegnate agli enti locali dalla regione e accreditate sui conti correnti di tesoreria regionale.

6-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità e la tempistica di certificazione e di raccolta, per il tramite delle Regioni, dei dati relativi ai pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle Regioni a seguito dell'estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti delle stesse pubbliche amministrazioni.

7. L'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma 4, dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito dal seguente: "L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014."

8. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si provvede con gli stessi criteri e modalità dettati dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - sulla base dei dati acquisiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ai sensi del comma 460, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettua entro il 15 settembre il monitoraggio sull'utilizzo, alla data del 31 luglio, del plafond di spesa assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma, rispettivamente, in base al decreto ministeriale 15 marzo 2012 ed in base alle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo. All'esito del predetto monitoraggio, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa delle regioni e province autonome riferite al primo semestre, riscontri per alcune di esse un'insufficienza e per altre un'eccedenza del plafond di spesa assegnato, dispone con decreto direttoriale, per l'anno di riferimento, la rimodulazione del quadro di riparto del limite complessivo al fine di assegnare un maggiore o minore spazio finanziario alle regioni e province autonome commisurato alla effettiva capacità di spesa registrata nel semestre di riferimento. Il decreto direttoriale di cui al periodo precedente è tempestivamente comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato."

Articolo 3: "Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN".

"1. Lo Stato è autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidità alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità per

pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" di cui all'articolo 1, comma 10, al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in relazione:

- a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti nelle voci "crediti verso regione per spesa corrente" e "crediti verso regione per ripiano perdite" nelle voci di credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP.

2. In via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con decreto direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al riparto fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 5.000 milioni di euro, in proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011, ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b) iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati al 50%, come presenti nell'NSIS alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, è stabilito il riparto definitivo, comprensivo anche degli importi previsti per l'anno 2014, fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 14.000 milioni di euro, in proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente comma è effettuato sulla base della verifica compiuta dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera a), per il periodo 2001-2011 e con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera b), come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011. Ai fini dell'erogazione per l'anno 2014 delle risorse di cui al presente comma, al netto di quelle già erogate per l'anno 2013 ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Le regioni e le province autonome che, a causa di carenza di liquidità, non possono far fronte ai pagamenti di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, trasmettono, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 maggio 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 2, ed entro il 15 dicembre 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 3, per l'avvio delle necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto direttoriale, può attribuire alle regioni che ne abbiano fatto richiesta, con l'istanza di cui al primo periodo, entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3, nei limiti delle somme già attribuite ad altre regioni ai sensi del medesimo comma 3, ma non richieste.

5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede, anche in tranche successive, a seguito:

a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente, verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa;

b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 della citata Intesa verifica la coerenza con le somme assegnate alla singola regione in sede di riparto delle risorse di cui rispettivamente ai commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi sorti i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.

6. All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 4. Quanto previsto dal presente comma costituisce adempimento regionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7. A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento regionale - ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il 90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale. A decorrere dall'anno 2015 la predetta percentuale è rideterminata al valore del 95 per cento e la restante quota deve essere erogata al servizio sanitario regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale. Dette regioni e province autonome, per le finalità di cui al comma 3, e comunque in caso di avvenuto accesso alle anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il termine

del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la verifica dei dati contenuti nei conti economici e negli stati patrimoniali. Qualora dette regioni e province autonome non provvedano alla trasmissione della certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano in modo incompleto, il Ministero dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è autorizzato a recuperare le somme erogate a titolo di anticipazione di liquidità ai sensi del presente articolo, fino a concorrenza degli importi non certificati, a valere sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo.

9. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni possono far valere le somme attinte sull'anticipazione di liquidità di cui al presente articolo, con riferimento alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1, lettera b), come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il termine del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è differito al 15 luglio e conseguentemente il termine del 30 aprile è differito al 15 maggio.”.

Note all'articolo 4.

Comma 1.

Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017.”.

Articolo 7: “Azioni per il diritto allo studio”.

Comma 1: “1. Al fine di tutelare e rendere effettivo il diritto allo studio scolastico e all'istruzione dei giovani campani e garantire l'adeguato supporto al sistema educativo regionale degli istituti di istruzione secondaria, è istituito il "Fondo regionale per il diritto allo studio scolastico nella scuola superiore". La Giunta regionale, con deliberazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di erogazione dei contributi straordinari a valere sul Fondo, da concedere su richiesta degli istituti di istruzione di secondo grado anche per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese le spese sostenute per le utenze elettriche, telefoniche, acqua e gas. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione quantificati in 1.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante l'istituzione del Fondo di cui al presente comma nell'ambito della Missione 4, Programma 3, Titolo 1 da incrementare tramite prelevamento di somme di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1.”.

Note all'articolo 5.

Comma 1.

Legge Regionale 19 gennaio 2009, n. 1: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2009”.

Articolo 11: “Norme a sostegno del Servizio civile nazionale”.

“1. La Regione Campania contribuisce al finanziamento del Servizio civile nazionale ed integra lo stanziamento annualmente stabilito dalla legge finanziaria dello Stato a favore e a sostegno degli enti di servizio civile. A tal fine stabilisce uno stanziamento annuale di euro 2.000.000,00, a valere sulla UPB 4.16.41, a favore degli enti di servizio civile iscritti all'albo regionale che contribuiscono allo sviluppo delle politiche regionali con particolare riguardo all'ambito socio-assistenziale e ad integrazione degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11.

2. L'erogazione dello stanziamento di cui al comma 1 avviene ai sensi della normativa nazionale in materia di bandi di servizio civile, previo accordo con il competente ufficio nazionale per il servizio civile sulle modalità di co-finanziamento del fondo nazionale e di emanazione di bandi straordinari.

Per detti bandi gli indirizzi sono definiti esclusivamente dalla Regione Campania nel rispetto delle priorità di intervento territoriale di cui alla legge regionale n. 11/2007.

3. Gli indirizzi e le procedure dei bandi straordinari per l'utilizzo del fondo di cui al comma 1 sono definiti dal competente assessorato alle politiche sociali in raccordo con l'ufficio nazionale per il servizio civile, sentite le commissioni consiliari competenti.

4. Sono finanziati i programmi e i progetti di tutela ambientale, già approvati dalla Giunta regionale, volti a rendere più vivibile e sicura la città di Napoli.”.

Note all'articolo 6.

Comma 1.

Legge Regionale 29 giugno 2021, n. 5: “Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021-2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021.”.

Articolo 41: “Fondo per il sostegno psicologico dell'infanzia e dell'adolescenza a favore di soggetti socialmente svantaggiati o a rischio di esclusione sociale”.

“1. Al fine di contrastare gli effetti negativi sul benessere psicologico e psichico dei minori, di età compresa tra i 6 e i 16 anni, che manifestano disagi per gli effetti della pandemia è istituito nel bilancio regionale 2021-2023 per l'esercizio 2021 alla Missione 12, Programma 4, Titolo 1 un fondo di euro 400.000,00 per il sostegno psicologico dell'infanzia e dell'adolescenza volto all'erogazione di un voucher per assicurare interventi a favore di soggetti socialmente svantaggiati o a rischio di esclusione sociale.

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipula un apposito protocollo d'intesa con l'ordine degli psicologi.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni consiliari, disciplina con apposita deliberazione le modalità, i requisiti e i criteri di priorità per l'accesso a contributi di cui al comma 1, prevedendo, altresì, il coinvolgimento dei pediatri di libera scelta.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte mediante prelievo dalla Missione 12, Programma 2, Titolo 1 del bilancio regionale 2021-2023 esercizio 2021 ed incremento di pari importo della Missione 12, Programma 4, Titolo 1. Per l'effetto è abrogato l'articolo 8 della legge regionale 38/2020.”.

Note all'articolo 7.

Comma 1.

Legge Regionale 9 novembre 2015, n. 13: “Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro”.

Articolo 2: “Istituzione Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime degli incidenti mortali sul lavoro”.

“1. La Regione istituisce il Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime degli incidenti mortali sul lavoro, di seguito denominato Fondo, per la realizzazione delle finalità previste nell'articolo 1.

2. Le risorse del Fondo previsto dal comma 1 sono integrate da eventuali entrate provenienti dallo Stato, da persone fisiche o giuridiche.”.

Note all'articolo 9.

Comma 1.

Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3 già citata nella nota all'articolo 4.

Articolo 8: “Azioni per i cittadini non autosufficienti e diversamente abili”.

Comma 2: “2. Al fine di garantire il necessario sostegno attraverso specifiche azioni rivolte a favore di persone diversamente abili così da favorirne l'integrazione sociale, anche in attuazione delle previsioni della legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare), è istituito il Fondo "Durante Noi - Dopo di Noi" per il sostegno ai cittadini diversamente abili pari ad euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019.”.

Note all'articolo 10.

Comma 1, lettere a) e b).

Legge Regionale 1 dicembre 2017, n. 34: “Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza”.

Articolo 3: “Competenze della Regione”.

Comma 4: “4. La Regione sensibilizza le reti territoriali dei servizi educativi e di formazione, i Servizi per il lavoro (SIL) e le Associazioni datoriali per assicurare l'inserimento o il reinserimento delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli in un ambiente di vita che garantisce la protezione dal riproporsi di eventi traumatici e sostiene la persona vittima nel percorso scolastico, formativo e lavorativo.”.

Articolo 8: “Copertura finanziaria”.

“1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 si fa fronte con le risorse stanziare alla Missione 12, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020.”.

Note all'articolo 11.

Comma 1.

Legge Regionale 27 gennaio 2012, n. 1: “Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)”.

Articolo 5: “Rideterminazione dell'importo della tassa automobilistica regionale”.

Comma 2-bis: “2-bis. A decorrere dall'anno 2013, le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1 sono ripartite, ferma una quota pari a 300.000,00 euro destinata al finanziamento dell'Osservatorio regionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo, per il finanziamento delle seguenti attività:

- a) in misura pari al 50 per cento, per il sostegno ai processi di gestione delle situazioni di crisi occupazionale e dei processi di sviluppo, nonché della integrazione oraria dei lavoratori socialmente utili impiegati presso le strutture della Regione Campania, se è attestata dagli uffici regionali medesimi l'effettiva utilità del loro utilizzo;
- b) in misura pari al 50 per cento, per le politiche sociali della Regione.”.

Comma 2.

Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 38: “Disposizioni per la formazione del bilancio di

previsione finanziario per il triennio 2021-2023 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2021”.

Articolo 6: “Interventi per l'infanzia e i minori”.

“1. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2021, il contributo previsto dal comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016) a favore della "Fondazione Villaggio dei Ragazzi - Don Salvatore D'Angelo" di Maddaloni di Caserta, nella misura di euro 3.000.000,00 nell'ambito della Missione 12, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.”.

Note all'articolo 12.

Comma 1.

Legge Regionale 14 marzo 2003, n. 7: “Disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale”.

Articolo 20: “Norma finanziaria”.

“1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede con le risorse di cui alla legge di bilancio per il corrente esercizio finanziario. Per gli anni successivi si provvede con la legge regionale di bilancio.”.

Note all'articolo 14.

Comma 2.

Legge Regionale 6 maggio 2013, n. 5: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013)”.

Articolo 1, comma 87: “87. Per assicurare il consolidamento del piano di riequilibrio, all'ente autonomo Teatro di San Carlo è corrisposto un contributo annuale pari a euro 5.770.000,00, incompatibile con i contributi previsti dalla legge regionale n. 6/2007; conseguentemente, le risorse stanziare dalla predetta legge sono ridotte di pari importo. Per le medesime finalità è corrisposto al Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno un contributo annuale pari ad euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.”.

Note all'articolo 15.

Comma 2.

Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 38: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2018”.

Articolo 10: “Misure per il patrimonio culturale immateriale della Campania”.

Comma 4: “4. Al fine di supportare l'organizzazione di iniziative volte a promuovere e diffondere il riconoscimento de "L'arte del pizzaiolo napoletano" proclamata patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO è istituito il Fondo Pizzaioli napoletani - Patrimonio UNESCO, pari ad euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 incrementando, per le medesime annualità per un importo di pari valore, la Missione 5, Programma 2, Titolo I mediante prelevamento dalla Missione 16, Programma 1, Titolo 1.”.

Note all'articolo 18.

Comma 1.

Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3 già citata nella nota all'articolo 4.

Articolo 17: “Mutui contratti dagli enti locali con la cassa depositi e prestiti”.

"1. La Regione autorizza l'utilizzo delle economie sui mutui contratti precedentemente alla data di entrata in vigore dell'articolo 27 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008) per opere pubbliche ed interventi autorizzati agli effetti delle leggi regionali 31 ottobre 1978, n. 51 (Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe e attribuzioni agli enti locali), 12 dicembre 1979, n. 42 (Interventi regionali per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, il completamento e l'acquisto di impianti e attrezzature sportive per la promozione e la diffusione della pratica sportiva) e 6 maggio 1985, n. 50 (Contributo della Regione per opere di edilizia scolastica), per la quota assistita da contributi regionali e con esclusione dei mutui con scadenza antecedente il 1° gennaio 2020.

2. Per l'utilizzo dell'economia è richiesta la sola comunicazione alla Regione Campania senza la relativa approvazione.

3. Le economie e le somme, comunque non utilizzate ancorché relative a lavori non iniziati alla data del 31 dicembre 2019 di cui al comma 1, anche mediante accorpamento dei residui di più mutui, possono essere utilizzate dagli enti locali beneficiari prioritariamente per ulteriori lavori afferenti ai progetti originari ovvero ad un nuovo progetto con finalità diverse ma comunque volti alla realizzazione di investimenti da concludersi entro il 31 dicembre 2021.

3-bis. Le economie di cui al comma 1 possono essere altresì utilizzate dagli enti locali beneficiari per nuove progettazioni da concludersi entro i medesimi termini di cui al comma 3.

4. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti beneficiari dei contributi regionali pluriennali a valere sull'ammortamento di mutui ai sensi delle leggi regionali 51/1978, 42/1979, 50/1985 e della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania) contratti con la Cassa depositi e prestiti o altro istituto di credito fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 27 della legge regionale 1/2008, decadono dal medesimo contributo se alla data del 31 dicembre 2021 non è intervenuto l'affidamento dei lavori.

4-bis. Gli enti beneficiari dei contributi regionali pluriennali a valere sull'ammortamento di mutui possono destinare tali contributi anche alla realizzazione di opere diverse da quelle originariamente ammesse a contribuzione, previa mera comunicazione alla Regione Campania.”.

Note all'articolo 19.

Comma 1, lettere a) e b).

Legge Regionale 16 aprile 2012, n. 7: “Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”.

Articolo 8: “Norma Finanziaria”.

"1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ed al finanziamento delle politiche di inclusione sociale si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2018, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte alla Missione 12, Programma 07, Titolo 1, per euro 1.300.000,00 e alle risorse iscritte alla Missione 12, Programma 08, Titolo 1 per euro 700.000,00 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.”.

Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3 già citata nella nota all'articolo 4.

Articolo 6: “Azioni per la sicurezza, l'ordine pubblico e il trasporto pubblico locale”.

Comma 1: “1. Al fine di contrastare i fenomeni connessi alla criminalità locale, tutelare la cittadinanza campana e assicurare una maggiore sicurezza, è istituito il "Fondo per il sistema integrato della videosorveglianza stradale" pari ad euro 300.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.”.

Note all'articolo 20.

Comma 1.

Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 6: “Misure a sostegno dei proprietari di immobili abusivi acquistati in oggettiva buona fede e modifiche urgenti di leggi regionali in materia di governo del territorio.”.

Articolo 2: “Oggetto ed ambito di applicazione”.

“1. La Regione, in attuazione dell'articolo 1, può istituire un Fondo di Sostegno Abitativo, di seguito denominato FSA, per destinare un contributo ai proprietari degli immobili previsti all'articolo 1, comma 2 che subiscono o hanno subito nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'esecuzione di ordini di demolizione.

2. Il contributo previsto al comma 1 è limitato agli immobili costituenti prima casa ed unica abitazione di proprietà per il nucleo familiare in essa insediato al momento della demolizione.

3. Con successivo regolamento la Giunta regionale stabilisce: i requisiti di accesso, le tipologie di spese finanziabili e le modalità di erogazione del contributo a carico del FSA, la documentazione necessaria a comprovare i requisiti, il procedimento amministrativo ed i criteri di assegnazione, secondo priorità che devono tenere conto della situazione economica, del numero di componenti il nucleo familiare e della presenza di persone affette da disabilità.”.

Note all'articolo 21.

Comma 1.

Legge Regionale 3 agosto 2020, n. 36: “Disposizioni urgenti in materia di qualità dell'aria”.

Articolo 5: “Incentivi per il rinnovo del parco automobilistico”.

“1. Le autovetture immatricolate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, acquistate in sostituzione di autovetture di categoria da euro 0 a euro 4 avviate alla rottamazione, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica per un periodo di sette anni in caso di alimentazione esclusivamente elettrica, cinque anni in caso di alimentazione ibrida - elettrica, tre anni in caso di alimentazione ibrida - gas metano).

2. Decorso il periodo di esenzione, le auto elettriche corrispondono un importo pari ad un quarto di quanto dovuto per un'auto a benzina di pari cilindrata e le auto ibride corrispondono un importo pari alla metà di quanto dovuto da un'auto a benzina di pari cilindrata.

3. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 entro il 31 marzo 2021 e provvede a monitorare annualmente l'andamento delle nuove immatricolazioni in relazione all'applicazione dell'incentivo.

3-bis. Ai soggetti che provvedono all'installazione di impianti a gas metano sugli autoveicoli di categoria energetica da euro 0 a euro 4 è riconosciuto, per l'annualità 2021, un contributo unico di euro 500,00 da erogarsi fino ad esaurimento dello stanziamento previsto. Agli oneri per l'attuazione della presente disposizione si provvede con uno stanziamento di euro 200.000,00 sulla Missione 9, Programma 8, Titolo I mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I per l'annualità 2021 del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023.”.

Note all'articolo 22.

Comma 1.

Legge Regionale 8 agosto 2014, n. 20: “Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera”.

Articolo 9: “Regolamento di attuazione”.

“1. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, adotta il Regolamento di attuazione della presente legge, che disciplina:

- a) le modalità per il riconoscimento dei distretti, in attuazione dell'articolo 6;
- b) i criteri e le modalità per l'elaborazione, la presentazione e l'aggiornamento del piano di distretto, ai sensi ed in attuazione dei commi 1, 3 e 5 dell'articolo 8, nonché per la valutazione e l'approvazione da parte della Giunta regionale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8;
- c) i criteri operativi per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e di controllo previsti dal comma 7 dell'articolo 8;
- d) i termini e le modalità per la presentazione della relazione sull'attuazione del piano di distretto.

2. La Giunta regionale adotta il Regolamento di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.

Note all'articolo 23.

Comma 1.

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”.

Articolo 38: “Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria”.

Comma 2: “2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.”.

Note all'articolo 24.

Comma 1.

Legge Regionale 5 dicembre 2017, n. 37: “Principi e strumenti della programmazione ai fini dell'ordinamento contabile regionale”.

Articolo 11: “Fondo di riserva”.

“1. I prelevamenti dal fondo di riserva di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011 sono comunicati al Consiglio regionale ed alla Commissione competente in materia di bilancio, la quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile.

2. Il Fondo di riserva per spese impreviste e il Fondo di riserva per spese obbligatorie di cui al comma 1 sono iscritti, ciascuno, per un ammontare non superiore al 5 per cento del totale delle spese libere inizialmente previste in bilancio.

3. Il prelevamento dal fondo di riserva è subordinato alla preventiva verifica da parte della struttura cui è assegnata la gestione delle voci elementari di bilancio da istituire, ovvero i cui stanziamenti devono essere adeguati attraverso la movimentazione delle somme accantonate nei richiamati fondi,

della possibilità di ricavare la provvista finanziaria necessaria attraverso l'effettuazione delle variazioni compensative, senza che ciò, con riferimento allo stato di realizzazione della programmazione e alla possibilità di rimodulare le spese previste, in ragione della loro configurazione come spese riferibili ad attività non essenziali o comunque differibili, apporti nocimento alla gestione.

4. Fatto salvo il regime di competenza previsto per ciascuna tipologia di variazione compensativa richiamata nel comma 3, l'impossibilità di provvedere con modalità diverse da quelle dell'utilizzo dei fondi di riserva, è certificata dal dirigente competente alla gestione delle voci di spesa elementari interessate. In assenza di tale espressa certificazione i provvedimenti non sono eseguibili.”.

Note all'articolo 25.

Comma 1.

Legge Regionale 21 aprile 2020, n. 7: “Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11.”.

Articolo 19: “Strumento comunale d'intervento per l'apparato distributivo”.

Comma 8: “8. Il SIAD è sottoposto, dopo l'approvazione del comune, al visto di conformità della competente struttura amministrativa regionale rilasciato entro novanta giorni dalla data di ricezione. Decorso il termine, in mancanza di pronuncia espressa, il visto si intende favorevolmente apposto. Il SIAD è esecutivo dopo il rilascio del visto di conformità regionale e la pubblicazione del provvedimento nel bollettino ufficiale della Regione Campania.”.

Comma 2, lettere a) e b).

Legge Regionale 14 ottobre 2015, n. 11: “Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015”.

Articolo 8: “Coordinamento delle attività di rilevazione dell'ATN e dell'AIR dei progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale”.

“1. Per realizzare concretamente gli obiettivi del presente Capo, ed in attuazione dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), in coerenza con quanto suggerito dall'OCSE nel rapporto Better Regulation Europe: Italy, è istituito, presso la Giunta regionale, il Nucleo per il supporto e l'analisi della regolamentazione (NUSAR) che:

- a) redige l'ATN e l'AIR dei disegni di legge elaborati dalla Giunta regionale;
- b) contribuisce a favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze in materia di ATN e AIR secondo i rispettivi ordinamenti statali e regionali;
- c) concorre a promuovere il ricorso a tecniche di normazione volte alla semplificazione dei testi e al loro riordino;
- d) concorre, per quanto di propria competenza, all'individuazione delle forme e delle modalità omogenee di rilevazione dell'AIR e dell'ATN e alla individuazione dei provvedimenti normativi statali e regionali da semplificare o abrogare al fine di favorire, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea, l'iniziativa imprenditoriale.

2. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 14, comma 9 della legge 246/2005, il Nucleo opera in stretto raccordo con gli indirizzi e le azioni promosse dal Nucleo per il supporto in materia di ATN e AIR operante presso il Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, interfacciandosi altresì, per quanto di competenza, con il

Regulatory Scrutiny Board della Commissione Europea di cui all'atto C(2015)326 del 19 maggio 2015.

3. Al fine di assicurare il corretto funzionamento del NUSAR, con deliberazione di Giunta regionale, da adottare nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le risorse strumentali ed umane, operanti nell'ambito dell'Ufficio Legislativo della Giunta, nel limite massimo di tre esperti con comprovata esperienza nella redazione, analisi e istruttoria dei testi normativi, nella rilevazione della fattibilità economica, nell'analisi statistica, economica e giuridica.”.

Articolo 8-bis: “Relazione annuale sullo stato di attuazione delle leggi regionali”.

Commi 1 e 2: “1. Per verificare l'effettiva attuazione delle leggi regionali, l'Ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria elaborata dal Nucleo di cui all'articolo 8, presenta alla Giunta per la conseguente trasmissione al Consiglio, entro il 30 settembre di ogni anno, una dettagliata relazione in cui dà conto:

- a) delle leggi approvate nell'anno precedente;
- b) delle leggi che richiedono provvedimenti attuativi entro termini certi;
- c) dei singoli provvedimenti attuativi adottati;
- d) dei provvedimenti non adottati allo scadere dei termini di legge;
- e) del livello di attuazione delle leggi da parte delle singole strutture amministrative regionali competenti;
- f) dei motivi tecnici circa la mancata adozione dei provvedimenti attuativi.

2. I contenuti della relazione di cui al comma 1 sono pubblicati nella sezione Regione in un click del sito web istituzionale della Regione.”.

Note all'articolo 27.

Commi 2 e 4.

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.

Articolo 23-ter: “Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante”.

Comma 1: “1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa, da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

- a) residenziale;
- a-bis) turistico-ricettiva;
- b) produttiva e direzionale;
- c) commerciale;
- d) rurale.”.

Articolo 9-bis: “Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili”.

1. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati.

1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha

disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.”.

Note all'articolo 28.

Comma 1.

Legge Regionale 7 agosto 2014, n. 16: “Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014)”.

Articolo 1, comma 4: “4. Fatte salve le previsioni della normativa nazionale in materia, le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), così come modificato dal D.P.R. 120/2003 sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) che, in possesso della corrispondente qualificazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale, che si pronuncia sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale. Le valutazioni di incidenza che interessano siti pSIC, SIC, ZSC e ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali sono di competenza dei comuni sentito il parere dell'Ente parco. Sono di competenza regionale le valutazioni di incidenza che riguardano l'intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale, compresi i piani agricoli e faunistico venatori.”.

Comma 2.

Legge Regionale 6 dicembre 2013, n. 19: “Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale”.

Articolo 8: “Piani di assetto delle aree e dei nuclei industriali”.

“1. Lo schema di piano di assetto delle aree e dei nuclei industriali, che contiene anche gli impianti e le infrastrutture idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, è adottato in via preliminare dal consiglio generale del consorzio Asi ed è depositato, ai fini della pubblicazione, nell'albo del consorzio Asi e dei comuni interessati. Gli enti ed i privati possono presentare osservazioni ed opposizioni nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nell'albo.

2. L'adozione definitiva è preceduta dalla convocazione della conferenza dei servizi da parte della provincia territorialmente competente, alla quale sono invitati a partecipare gli enti locali e gli organi ed i soggetti istituzionalmente competenti. Le amministrazioni provinciali provvedono a convocare la conferenza dei servizi entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta da parte del consorzio Asi.

3. La conferenza è presieduta da un rappresentante della provincia ed è disciplinata dalle norme nazionali vigenti in materia.

4. La decisione unanime raggiunta in sede di conferenza contiene la decisione sulle osservazioni, sostituisce l'adozione definitiva e l'approvazione da parte della Provincia e comporta, se necessario, l'automatica variazione dei piani territoriali ed urbanistici dei comuni interessati.

5. Il piano del consorzio Asi è trasmesso alla Giunta regionale, che si esprime entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione in ordine al parere di conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.
6. Dell'approvazione del piano è data notizia mediante pubblicazione per estratto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica e nel bollettino ufficiale della Regione.
7. I comuni interessati adeguano entro sei mesi i propri piani urbanistici alle previsioni del piano consortile.
8. Il piano attuativo dei consorzi Asi ha efficacia decennale e la sua approvazione determina la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi in esso previsti. La validità dei piani vigenti è prorogata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Gli impianti e gli interventi previsti nei piani in funzione della localizzazione di iniziative produttive e delle attrezzature del territorio consortile sono indifferibili ed urgenti.
10. Le espropriazioni di aree ed immobili necessarie a realizzare il piano sono effettuate dai consorzi Asi.
11. I piani di assetto delle aree dei nuclei industriali sono subordinati ai piani di bacino, ai piani dei parchi, ai piani paesaggistici e ambientali.
12. Per gli agglomerati esistenti i consorzi Asi possono procedere all'adozione di piani anche con riferimento a singoli agglomerati. In tal caso la procedura prevista dal presente comma fa riferimento agli enti interessati al singolo agglomerato.
13. I comuni dotati di aree industriali nell'ambito dei propri strumenti urbanistici o di piani di insediamenti produttivi possono trasferire la gestione delle suddette aree ai consorzi Asi mediante la conclusione di accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - Trasparenza atti amministrativi). Tali aree, previa la presa d'atto del consiglio dei consorzi Asi, entrano a far parte del piano regolatore del competente consorzio Asi.
14. I comuni assegnatari di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, finalizzati allo sviluppo e all'infrastrutturazione delle aree industriali, possono avvalersi dei consorzi Asi, mediante la conclusione di accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, per le attività di progettazione e di realizzazione delle opere finanziate.
15. Nei piani consortili i consorzi Asi individuano aree da destinare agli insediamenti delle piccole e medie imprese e delle attività artigianali con superfici minime di 250 metri quadri coperti. I consorzi Asi, compatibilmente con le caratteristiche di ciascun agglomerato, individuano anche le aree da destinare ad attività di servizio, comprese quelle professionali, per agevolare una migliore connessione tra agglomerati industriali ed il contesto territoriale di riferimento. I piani consortili sono improntati a nuovi modelli insediativi, per l'integrazione delle funzioni produttive, sociali, commerciali e del tempo libero.
16. Nei piani consortili i consorzi Asi individuano le aree da destinare alle Aree produttive ecologicamente attrezzate, di seguito denominate Apea, previste nell'articolo 9 comma 2.”.

Comma 3.

Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16: Norme sul governo del territorio.

Articolo 44: Regime transitorio degli strumenti di pianificazione.

Commi 2 e 3: 2. I Comuni approvano il Preliminare di Piano di cui al Regolamento 4 agosto 2011, n. 5 entro il termine perentorio del 31 marzo 2021. Gli stessi adottano il Piano urbanistico comunale (PUC) entro il termine perentorio del 30 giugno 2021 e lo approvano entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021. La Regione, per i Comuni inadempienti, ai soli fini di dare attuazione alle disposizioni del presente articolo, provvede alla nomina di Commissari ad acta. La Giunta regionale, entro il 31 marzo 2019, ad integrazione del regolamento 4 agosto 2011, n. 5, disciplina le modalità di nomina dei Commissari, anche attraverso la gradazione dell'esercizio dei poteri

sostitutivi in relazione allo stato di avanzamento delle procedure in corso presso i Comuni interessati. I termini perentori di cui al presente comma prevalgono su altre norme legislative e regolamentari.

3. Alla scadenza del termine del 31 dicembre 2021 di cui al comma 2, nei Comuni privi di PUC approvato si applica la disciplina dell'articolo 9 del D.P.R. n. 380/2001. Sono fatti salvi gli effetti dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti.”.

Commi 4 e 5.

Regolamento Regionale 4 agosto 2011, n. 5: “Regolamento di attuazione per il governo del territorio”.

Articolo 3-ter: “Potere sostitutivo di cui all'art. 44 della legge regionale n. 16/2004”.

“1. La Regione, ai soli fini di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 44 della legge regionale n. 16/2004, per i Comuni che non hanno adempiuto a quanto prescritto dal medesimo articolo, provvede ad attivare l'esercizio dei poteri sostitutivi, attraverso la nomina, con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente, di un Commissario ad acta, la cui durata e modalità di svolgimento dell'incarico sono stabiliti nello stesso provvedimento di nomina.

2. L'intervento sostitutivo di cui al comma 1 del presente articolo è preceduto dalla diffida ad adempiere rivolta all'amministrazione comunale.

3. La struttura amministrativa della Giunta regionale competente in materia di governo del territorio verifica lo stato di avanzamento dei processi di redazione dei PUC.

4. A seguito della verifica di cui al comma 3, per i Comuni che alla data del 31 marzo 2019 non hanno adottato il PUC la Regione nomina il Commissario ad acta decorsi centocinquanta giorni dalla diffida di cui al comma 2, e per i Comuni che alla stessa data risultano privi del preliminare di Piano la Regione nomina il Commissario ad acta decorsi sessanta giorni dalla diffida di cui al comma 2.

5. Il piano preliminare di cui al comma 4 del presente articolo è composto almeno dal documento strategico idoneo a definire gli obiettivi qualitativi e strutturali che il Comune intende perseguire, ed è approvato unitamente al rapporto preliminare ambientale.

6. Nel caso in cui, nel termine stabilito dalla diffida di cui al precedente comma 4, il Comune abbia adottato il piano strutturale di cui al comma 1 dell'articolo 9 del presente regolamento e il regolamento urbanistico edilizio comunale (RUEC) previsto all'articolo 11 del presente regolamento non si procede alla nomina del Commissario ad acta.

7. Presso la struttura amministrativa della Giunta regionale competente in materia di governo del territorio è istituito l'elenco regionale dei Commissari ad acta per l'attuazione dell'articolo 44 della legge regionale n. 16/2004, la cui formazione e articolazione è stabilita con provvedimento del dirigente responsabile della stessa struttura.”.

Comma 6.

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”.

Articolo 135: “Pianificazione paesaggistica”.

“1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di

cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.

2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:

a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;

b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;

c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;

d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.”.

Articolo 143: “Piano paesaggistico”.

“1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:

a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;

b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;

c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;

d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;

e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;

f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;

g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;

h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;

i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell'articolo 135, comma 3.

2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa è stabilito

il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141-bis. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall'articolo 146, comma 5.

4. Il piano può prevedere:

a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;

b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.

5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4.

6. Il piano può anche subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.

7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l'accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.

8. Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.

9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.”.

Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 19: “Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa”.

Articolo 12: “Norma finale e transitoria”.

Comma 1: 1. Le istanze finalizzate ad ottenere i titoli abilitativi, segnalazione certificata di inizio attività o permesso di costruire, richiesti dalla vigente normativa nazionale e regionale per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6-bis e 7 devono essere presentate entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021.

Comma 7.

Legge Regionale 18 novembre 2004, n. 10: “Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 di conversione e successive modifiche ed integrazioni.”.

Articolo 9: “Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, capo IV, ed alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 39”.

Comma 1: “1. Le domande di sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge n. 47/1985, capo IV ed alla legge n. 724/1994, articolo 39, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite dai comuni entro il 31 dicembre 2021.”.

Note all'articolo 29.

Comma 1.

Legge Regionale 7 agosto 2019, n. 16: “Norme per l'efficientamento del sistema ambientale, per il rilancio delle attività produttive e per la semplificazione normativa e amministrativa con modifiche e abrogazioni”.

Articolo 7: “Semplificazioni procedurali per la ZES Campania”.

“1. Per consentire la realizzazione degli obiettivi di semplificazione nell'ambito della Zona Economica Speciale denominata "ZES Campania", istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2018 e in attuazione del nuovo modello di governance introdotto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il responsabile unico del procedimento, per tutte le attività attinenti alla fase di insediamento, di realizzazione e di svolgimento delle iniziative economiche all'interno della ZES, è individuato nello Sportello Unico Amministrativo (SUA) dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, di cui all'articolo 15-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale).

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. a-bis) del decreto legge 91/2017, quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, è sempre indetta la Conferenza di servizi decisoria semplificata, che opera in modalità asincrona. Tutti gli enti interessati rilasciano pertanto i loro pareri o atti di assenso direttamente al SUA nell'ambito della Conferenza di servizi da questi indetta, anche nei casi in cui le singole leggi di settore subordinano il rilascio di un titolo abilitativo al previo parere, licenza o nulla osta da parte di un altro ufficio o ente.

3. Il SUA opera con modalità esclusivamente digitale e si avvale a tal fine della piattaforma informatica www.impresainungiorno.gov.it per la gestione del procedimento (ivi compresa l'indizione e la convocazione della conferenza di servizi), l'acquisizione dei pareri o atti di assenso comunque denominati da parte degli enti pubblici nonché dei soggetti privati concessionari di pubblici servizi coinvolti nel procedimento e l'interlocuzione con i privati richiedenti. Il SUA assicura la conclusione dei procedimenti nei termini di legge.

4. Le funzionalità della predetta piattaforma informatica sono opportunamente implementate per assicurare il rispetto dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 5 comma 1, lett. a-ter) del decreto legge 91/2017 e dall'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008).

5. Ciascun Ente coinvolto nel procedimento unico telematico di cui al presente articolo, al fine di

agevolare le iniziative imprenditoriali in area ZES:

a) fornisce ai competenti uffici regionali una scheda sintetica contenente, per ciascun procedimento di propria competenza:

- 1) la normativa nazionale e regionale;
- 2) la modulistica di riferimento;
- 3) l'elenco dettagliato dei documenti tecnico-amministrativi necessari per instaurare il procedimento;
- 4) l'articolazione della fase istruttoria del procedimento, anche con riferimento agli eventuali endo-procedimenti (nulla osta, assensi da acquisire da parte dell'ente);
- 5) i termini di conclusione del procedimento;
- 6) la applicabilità o meno del silenzio-assenso;
- 7) la casistica in cui occorre attivare il procedimento;
- 8) note e osservazioni;
- 9) i link istituzionali utili.

b) rilascia l'atto di assenso di propria competenza nei termini di legge.

6. Nel caso in cui sia indetta dal SUA una Conferenza di servizi, in forma simultanea e in modalità sincrona, ciascun ente coinvolto assicura la partecipazione di un proprio rappresentante, legittimamente munito del potere di firma.

7. Gli enti coinvolti nei procedimenti afferenti le aree ZES, comunicano alla Regione Campania e al SUA ogni modifica di tipo ordinamentale, organizzativo, normativo o regolamentare che possa influire sulla presentazione delle domande da parte degli imprenditori.

8. Gli uffici regionali competenti si coordinano per assicurare il rilascio nei termini di legge, compresi i termini abbreviati di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 91/2017, dei pareri o atti di assenso comunque denominati di competenza regionale e degli enti strumentali regionali. A tal fine, la richiesta di parere formulata dal SUA è trasmessa, tramite la piattaforma di cui al comma 3, anche agli uffici regionali competenti.

9. Nei casi in cui sia convocata la Conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, il SURAP, conformemente a quanto disposto dall'articolo 20, comma 1, lett. f-bis) della legge regionale 11/2015, svolge la funzione di coordinamento delle strutture amministrative regionali e degli enti strumentali regionali al fine di definire la posizione unica dell'Amministrazione regionale.

10. Per l'acquisizione dei pareri o atti di assenso comunque denominati di competenza dei Comuni, il SUA trasmette la relativa documentazione al SUAP competente per territorio. Quest'ultimo, nel rispetto dei termini previsti dalla legge e con le modalità che sono definite da uno o più Accordi interistituzionali stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), cura l'inoltro della documentazione agli uffici comunali competenti e agli enti strumentali comunali, laddove esistenti, acquisisce i relativi pareri o atti di assenso comunque denominati e li trasmette, sempre in modalità telematica, al SUA. La Regione Campania, anche attraverso la stipula di convenzioni o accordi interistituzionali, opera al fine di assicurare l'uniforme applicazione da parte dei Comuni di quanto previsto dal presente articolo e dalla normativa vigente in materia.

11. Al procedimento telematico gestito dal SUA si applica il decreto del Presidente della Repubblica 160/2010, in quanto compatibile con i principi e il modello di governance definito dal presente articolo, nonché con i termini ridotti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 91/2017.”.

Note all'articolo 30.

Comma 1.

Legge Regionale 28 luglio 2017, n. 23: “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017”.

Articolo 5: “Ulteriori obblighi di trasparenza e misure per l'accesso civico agli atti di interesse regionale”.

“1. Per la piena conoscibilità dell'azione amministrativa, in attuazione del principio del libero accesso agli atti pubblici di interesse regionale di cui agli articoli 5 e 7-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013, nel rispetto delle linee guida recanti Indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico approvate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, la Giunta regionale e il Consiglio Regionale, ciascuno per quanto di competenza, pubblicano sui propri siti internet istituzionali, in aggiunta alle informazioni e ai documenti già obbligatori per legge, i seguenti dati (3):

- a) tutti gli ordini del giorno delle sedute di Giunta regionale;
- b) tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta regionale con tutti i relativi atti e le modalità di attuazione;
- c) l'elenco di tutti i progetti e delle iniziative a qualunque titolo finanziate, in tutto o in parte con fondi regionali, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 e relativa rendicontazione;
- d) la rendicontazione dell'impiego dei fondi strutturali europei;
- e) i rapporti periodici sulle attività della Centrale unica di committenza regionale e della struttura amministrativa regionale competente per gli acquisti e le procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture;
- f) lo stato di attuazione delle leggi regionali con indicazione dei relativi atti adottati nei termini previsti dalle leggi o non adottati e dei relativi motivi;
- g) tutti i resoconti stenografici, anche sommari, delle sedute delle Commissioni e del Consiglio, da pubblicare inderogabilmente entro le quarantotto ore successive alla conclusione della seduta;
- h) le schede di lettura, relazioni di accompagnamento, analisi d'impatto della regolazione, analisi tecnico-normativa e atti preparatori di disegni e proposte di legge, a pena di improcedibilità degli stessi;
- i) i calendari delle audizioni presso le Commissioni consiliari ed il relativo elenco dei partecipanti;
- l) tutti gli ordini del giorno dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio;
- m) tutte le deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio con relativi atti e modalità di attuazione;
- n) tutti gli atti relativi a concessioni di patrocini, anche gratuiti, da parte del Consiglio o della Giunta regionale con relativa motivazione;
- o) tutti i decreti e le determine dirigenziali nel rispetto della normativa sulla tutela e la riservatezza dei dati personali e della normativa contabile.

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria 2009), sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Nel BURC sono pubblicati, anche ai fini dell'efficacia integrativa dell'atto a norma di legge:

- a) le leggi e i regolamenti della Regione, con i relativi allegati;
- b) i documenti e gli atti la cui pubblicazione è richiesta dall'autorità giudiziaria se prevista quale obbligatoria, da una specifica norma di legge nazionale o regionale richiamata puntualmente in fase di pubblicazione;
- c) gli atti amministrativi generali a norma di legge.

6-ter. In attuazione della normativa nazionale vigente in materia, sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Giunta e del Consiglio, in una apposita sotto-sezione della sezione Amministrazione Trasparente, in aggiunta alle informazioni e ai documenti la cui pubblicazione è già obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, tutti i decreti e le determine dirigenziali, fatta salva la tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in

materia di protezione dei dati personali). Per i decreti di natura contabile, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la pubblicazione è disposta successivamente all'avvenuta regolare annotazione dell'operazione nelle scritture contabili da parte della struttura amministrativa regionale competente in materia di risorse finanziarie.”.

Note all'articolo 31.

Comma 1.

Legge Regionale 30 marzo 2012, n. 6: “Riconoscimento della Dieta Mediterranea”.

Articolo 3-bis: “1. È istituito l'Osservatorio regionale per la Nutraceutica con i prodotti della dieta mediterranea con funzioni consultive, propositive e di monitoraggio sulle politiche della Regione in materia di promozione e sostegno di modelli di alimentazione funzionali per la prevenzione e il mantenimento del benessere salutare.

2. L'Osservatorio, istituito presso l'assessorato all'agricoltura, ha un centro operativo presso la struttura amministrativa regionale competente in materia di agricoltura, nell'ambito della quale opera e svolge compiti di definizione della programmazione degli interventi di promozione, sviluppo e valorizzazione della nutraceutica con i prodotti della dieta mediterranea e di informazione, comunicazione, ricerca e sperimentazione che attengono alle tematiche della presente legge.

3. L'Osservatorio, disciplinato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto dall'assessore all'agricoltura o suo delegato, che lo presiede e lo convoca, da otto rappresentanti, designati su proposta dall'assessore all'agricoltura, appartenenti al mondo accademico, scientifico e associazionistico aventi alto profilo professionale e comprovate competenze riferite agli obiettivi della presente legge, da un rappresentante del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni in qualità di Comunità emblematica con riconoscimento Unesco sulla "Dieta mediterranea".

4. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito.

5. Su invito del Presidente, ai lavori dell'Osservatorio può partecipare un rappresentante designato dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali. Per la trattazione di specifici argomenti può essere estesa la partecipazione ad altri soggetti pubblici e privati.

6. L'Osservatorio si avvale della collaborazione delle strutture amministrative dei settori regionali competenti nelle materie trattate nonché degli istituti universitari e degli enti di ricerca coinvolti nelle diverse attività.

7. Le attività di segreteria a supporto delle riunioni dell'Osservatorio sono assicurate dalle strutture amministrative competenti.

8. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.”.

Note all'articolo 32.

Comma 1.

Legge Regionale 26 ottobre 2021, n. 17: “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne.”.

Articolo 6: “Misure per favorire l'occupazione femminile stabile e di qualità”.

Comma 2: “2. Nel rispetto della normativa vigente e previo avviso pubblico, alle imprese di cui al comma 1, la Regione riconosce:

- a) contributi fino ad un importo pari al 100% dell'IRAP relativa ai periodi d'imposta 2021, 2022, 2023;
- b) una premialità, nella forma di punteggio aggiuntivo, ai fini della valutazione dei progetti presentati nell'ambito di avvisi e bandi regionali.”.

Note all'articolo 33.

Comma 2.

Legge Regionale 23 luglio 2018, n. 25: “Costituzione e funzionamento della Consulta di Garanzia Statutaria ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto della Regione Campania”.

Articolo 1: “Costituzione e composizione”.

Commi 1 e 2: “1. Ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto della Regione Campania, è costituita la Consulta di Garanzia Statutaria, di seguito denominata Consulta, quale organo di alta consulenza giuridica della Regione Campania.

2. La Consulta, organo regionale autonomo, con sede presso il Consiglio regionale, svolge funzioni a garanzia dei principi espressi nello Statuto e dei rapporti tra gli organi da questo previsti, secondo quanto stabilito dalla presente legge.”.

Articolo 2: “Nomina, ineleggibilità, incompatibilità e sostituzione”.

Comma 7: “7. A prescindere dalle cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il componente della Consulta che si trova in un procedimento in conflitto di interesse personale, rispetto alla materia sottoposta alla valutazione dell'organo, ha l'obbligo di astenersi dal partecipare al procedimento di verifica di conformità allo Statuto. Il Presidente della Consulta, se riscontra la sussistenza di cause di conflitto di interesse, invita all'astensione dal procedimento il componente della Consulta che non abbia rispettato l'obbligo di cui al primo periodo. Se le ragioni di astensione riguardano il Presidente del Collegio, prima dell'apertura del procedimento la questione può essere sollevata da qualunque componente della Consulta.”.

Comma 3.

Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26: “Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania”.

Articolo 36: “Gestione programmata della caccia”.

Comma 5: “5. In caso di modifica delle designazioni effettuate ai sensi del comma 4, la Giunta regionale provvede alla sostituzione entro e non oltre trenta giorni. In ogni caso, le funzioni dei componenti sostituiti cessano alla scadenza del suindicato termine.”.

Comma 4.

Legge Regionale 29 giugno 2021, n. 5 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 6.

Articolo 28: “Interventi a favore di università, Ceinge e Fondazione Idis”.

Comma 3: “3. È autorizzata la spesa di euro 100.000,00, per l'anno 2021, da destinare all'istituzione del Master in pubblica amministrazione: innovazione tecnologica, digitalizzazione e governo del territorio e gestione dei beni confiscati (Master PA) a seguito di apposito protocollo d'intesa tra la Regione Campania e il Dipartimento di scienze politiche "Jean Monnet" dell'università della Campania "Luigi Vanvitelli". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, quantificati in euro 100.000,00 per l'anno 2021, si provvede mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I e incremento della medesima somma della Missione 4, Programma 4, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.”.

Articolo 41: “Fondo per il sostegno psicologico dell'infanzia e dell'adolescenza a favore di soggetti socialmente svantaggiati o a rischio di esclusione sociale”.

Commi 1 e 3: “1. Al fine di contrastare gli effetti negativi sul benessere psicologico e psichico dei minori, di età compresa tra i 6 e i 16 anni, che manifestano disagi per gli effetti della pandemia è istituito nel bilancio regionale 2021-2023 per l'esercizio 2021 alla Missione 12, Programma 4, Titolo 1 un fondo di euro 400.000,00 per il sostegno psicologico dell'infanzia e dell'adolescenza volto all'erogazione di un voucher per assicurare interventi a favore di soggetti socialmente svantaggiati o a rischio di esclusione sociale.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni consiliari, disciplina con apposita deliberazione le modalità, i requisiti e i criteri di priorità per l'accesso a contributi di cui al comma 1, prevedendo, altresì, il coinvolgimento dei pediatri di libera scelta.”

Articolo 51: “Fondo regionale di sostegno ai Comuni per la giustizia di prossimità”.

Comma 6: “6. L'erogazione del contributo a carico del Fondo, nei limiti del 30 per cento delle spese certificate, avviene entro il 30 giugno di ciascun anno con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali.”

Articolo 57: “Misure di semplificazione in materia di concessioni del demanio marittimo”.

Comma 2: “2. Per gli effetti della disciplina delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, le società e associazioni sportive dilettantistiche, costituite in conformità all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato finanziaria 2003), affiliate ad un organismo sportivo, federazioni sportive nazionali, sono riconosciute come esercitanti attività di interesse generale, quali enti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera t) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).”

Comma 5.

Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3 già citata nella nota all'articolo 4.

Articolo 6: “Azioni per la sicurezza, l'ordine pubblico e il trasporto pubblico locale”.

Comma 2: “2. Con delibera di Giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo. In sede di prima applicazione, il Fondo è utilizzato per l'installazione di un sistema integrato di videosorveglianza presso i principali snodi dell'asse mediano nelle tratte posizionate a nord del Comune di Napoli e presso il Comune di Bonea (Benevento).”

Comma 6.

Legge Regionale 11 aprile 2019, n. 3: “Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo”.

Articolo 25: “Sanzioni amministrative”.

Comma 1, lettera c-bis: “1. Alle violazioni delle norme contenute nella presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale ed in concorso con eventuali reati:

c-bis) per la violazione di cui all'articolo 9, comma 3, da euro 300,00 ad euro 2.000,00;”.

Comma 7.

Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14: “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale

in materia di rifiuti e dell'economia circolare”.

Articolo 46: “Convenzioni attuative per la raccolta differenziata”.

Comma 2, lettera a): “2. Con le convenzioni attuative sono approvati dai soggetti contraenti:

- a) i piani di raccolta differenziata individuati per le aree interessate, nonché la durata del programma, fino a un massimo di ventiquattro mesi al netto della eventuale fase formativa, estensibile dalla Giunta regionale per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi, con due distinti provvedimenti di proroga semestrale, motivati dagli impedimenti oggettivi scaturiti dagli effetti della pandemia da Covid-19;”.

Comma 8.

Legge Regionale 24 giugno 2020, n. 16: “Misure a sostegno della agricoltura di qualità e del patrimonio agro-alimentare nel settore della produzione di birra agricola e artigianale”.

Articolo 11: “Durata della legge”.

Comma 1: “1. La presente legge è abrogata il 31 dicembre 2022.”.

Comma 10.

Legge Regionale 16 febbraio 1977, n. 14: “Istituzione della Consulta regionale femminile”.

Articolo 1, comma 1, lettera e): “1. Al fine di promuovere un programma di iniziative tese, in armonia allo spirito della Costituzione repubblicana e dello statuto della regione Campania ed in conformità della risoluzione delle Nazioni Unite, ad agevolare l'effettiva partecipazione della donna alle determinazioni e scelte di politica economica e sociale del Paese, è istituita la consulta regionale per la condizione della donna, composta:

- e) dalle rappresentanti delle organizzazioni femminili dei partiti, che si ispirano alla Corte costituzionale;”.

Note all'articolo 34.

Comma 1, lettere a), b), c) e d).

Legge Regionale 4 maggio 1987, n. 26: “Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione della parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna”.

Articolo 3: “La Commissione è costituita da 20 (venti) donne, nominate dal Presidente della Giunta regionale, scelte tra:

- a) aderenti a movimenti femminili dei partiti politici;
- b) iscritte ad associazioni femminili presenti ed operanti in regione, rappresentative delle diverse culture;
- c) esperte e studiose della condizione femminile e dei problemi della parità.

Inoltre, ne fa parte il consigliere per l'attuazione dei principi di parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro, di cui all'art. 4 della L. 19 dicembre 1984, n. 863 e i presidenti o le coordinatrici delle CPO degli ordini professionali della Regione Campania.”.

Articolo 4, comma 2: “2. All'inizio della legislatura, entro trenta giorni dalla elezione della Giunta regionale, il Presidente della Giunta procederà alla nomina ed all'insediamento della Commissione.”.

Articolo 5: “La Commissione elegge al suo interno la Presidente e le due Vice Presidenti. L'attività ed i lavori della Commissione sono ordinati da un regolamento formulato dalla

Commissione stessa.

Questa può articolarsi in sottocommissioni.”

Articolo 7, comma 2: “2. Ai componenti della Commissione regionale per la realizzazione della Parità dei Diritti e delle Opportunità tra uomo e donna spetta un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge regionale n. 10/2001, articolo 75, comma 4, terzo capoverso, per non più di due sedute al mese.”

Comma 2.

Legge Regionale 6 maggio 2013, n. 5 già citata nella nota al comma 2 dell'articolo 14.

Articolo 1, comma 25: “25. Al secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 maggio 1987, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione della parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna), dopo le parole: "Legge 19 dicembre 1984, n. 863", sono aggiunte le seguenti: "e i presidenti o le coordinatrici delle CPO degli ordini professionali della Regione Campania.”

Note all'articolo 35.

Commi 1, lettere a), b), c), d), e) e 2.

Legge Regionale 2 dicembre 2015, n. 15: “Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano”.

Articolo 5: “Ambito Territoriale Ottimale regionale – ATO”.

“1. Per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al Servizio Idrico Integrato, l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 147 del decreto legislativo n. 152/2006, coincide con il territorio regionale ed è suddiviso in 5 Ambiti distrettuali come definiti dall'articolo 6.”.

Articolo 6: “Ambiti distrettuali”.

Comma 1: “1. Per conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, l'affidamento del servizio idrico integrato è organizzato per Ambiti distrettuali. A tal fine, il territorio dell'ATO regionale è ripartito in cinque Ambiti distrettuali come meglio precisato nell'allegato A e di seguito così denominati:

- a) Ambito distrettuale Napoli, comprendente trentadue Comuni della Città metropolitana di Napoli;
- b) Ambito distrettuale Sarnese-Vesuviano, comprendente cinquantanove Comuni della Città metropolitana di Napoli e diciassette della provincia di Salerno;
- c) Ambito distrettuale Sele, comprendente centoquarantadue Comuni della provincia di Salerno, due Comuni della provincia di Avellino e un Comune della provincia di Napoli;
- d) Ambito distrettuale Caserta, comprendente tutti i Comuni della provincia di Caserta;
- e) Ambito distrettuale Calore Irpino, comprendente tutti i Comuni della provincia di Benevento e centodiciassette Comuni della provincia di Avellino.”

Articolo 10: “Comitato esecutivo e Presidente”.

Comma 1: “1. Il Comitato esecutivo si compone di venti membri. Sono membri di diritto i coordinatori dei Consigli di distretto di cui all'articolo 13, gli altri quindici membri sono eletti dai Consigli di distretto tra i propri componenti, in ragione di un componente ogni trecentocinquanta abitanti.”

Articolo 13: “Consigli di distretto”.

“1. Per ciascun Ambito territoriale distrettuale è istituito il Consiglio di distretto. Il Consiglio di distretto è organo permanente, composto da trenta membri eletti tra i Sindaci dei Comuni siti nell'ambito del distretto o loro delegati. Le modalità di elezione e di composizione dei Consigli di distretto, sono stabilite nello Statuto dell'Ente in modo da garantire la rappresentanza degli enti locali in seno a ciascun distretto, sulla base del peso demografico, per tre fasce di rappresentanza.

2. Il Consiglio di distretto è eletto dall'Assemblea dei Sindaci dei Comuni appartenenti al distretto, costituiti in seggio elettorale su convocazione del Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti. Se l'Assemblea dei Sindaci, a seguito di tre convocazioni, non provvede all'elezione dei componenti del Consiglio di distretto, provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Giunta regionale.

3. Ogni Consiglio di distretto, nel corso della prima seduta convocata dal consigliere più anziano di età, elegge al proprio interno un coordinatore.

4. Il Consiglio di distretto approva, con il voto favorevole del sessanta per cento dei componenti, un proprio regolamento per lo svolgimento delle sedute e l'assunzione delle deliberazioni, nel rispetto delle norme dello Statuto.

5. L'EIC assicura, anche tramite propri uffici strutturati su base territoriale, il supporto tecnico-operativo ed amministrativo necessario al funzionamento dei Consigli di distretto.”.

Articolo 19: “Durata degli incarichi e compensi”.

Comma 1: “1. L'incarico di componente del Consiglio di Distretto, del Comitato Esecutivo e di Presidente dell'EIC, ha durata quinquennale.”.

Note all'articolo 36.

Comma 1, lettere a) e b).

Legge Regionale 15 giugno 2007, n. 6: “Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo”.

Articolo 2: “Definizioni”.

Comma 2, lettere s) e z): “2. Ai fini della presente legge, si intendono:

s) per teatri del patrimonio regionale, i teatri di proprietà della Regione, o da essa controllati, situati in aree metropolitane disagiate e a rischio sociale, che hanno una capienza di almeno cinquecento posti;

z) per teatri della tradizione popolare partenopea, i teatri funzionanti senza soluzione di continuità da almeno venti anni, con capienza di almeno ottocento posti, ovvero di almeno seicento posti, situati in zone disagiate o ad alto rischio sociale, che realizzino stagioni teatrali di almeno cento giornate recitative, di cui almeno il cinquanta per cento del repertorio classico napoletano.”.

Articolo 12: “Pianificazione delle risorse”.

Comma 1, lettera c), punti 1, 2, 8 e 10: “1. Il piano finanziario è articolato come segue:

c) sostegno annuale a favore delle attività dei soggetti operanti nello spettacolo dal vivo con carattere di stabilità, di cui:

1) sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 9, pari al dodici e mezzo per cento delle risorse disponibili;

2) sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), cui è assegnato il cinque e mezzo per cento delle risorse disponibili;

8) sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera s), cui è assegnato il cinque per cento delle risorse disponibili, da distribuire proporzionalmente al numero dei posti;

10) sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera z), cui è assegnato

il quattro per cento delle risorse disponibili;”.

Note all'articolo 37.

Comma 1, lettere a) e b).

Legge Regionale 23 ottobre 2007, n. 11: “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328”.

Articolo 23: “L'ufficio di piano dell'ambito territoriale”.

Comma 4: “4. La direzione dell'ufficio di piano è attribuita di norma alle figure professionali sociali di cui alla normativa regionale, in coerenza alle disposizioni per la dirigenza pubblica e privata, quali responsabili del centro di costo e del centro di responsabilità relativi al fondo d'ambito per l'implementazione del piano di zona.”.

Articolo 44: “Modalità di gestione e affidamento dei servizi”.

“1. I comuni provvedono alla gestione dei servizi programmati nel piano sociale di ambito in forma associata ai sensi dell'articolo 7 con modalità che promuovono il miglioramento della qualità delle prestazioni. I comuni associati gestiscono i servizi nelle forme previste dalla legislazione comunitaria, statale e regionale in materia di contratti della pubblica amministrazione avendo cura di applicare i CCNL delle rispettive categorie di lavoratori impegnati nei servizi, anche per i servizi esternalizzati vanno applicati i CCNL delle rispettive categorie di lavoratori.

2. I comuni associati erogano i servizi di cui alla presente legge privi di rilevanza economica anche avvalendosi dell'apporto, a mezzo di convenzioni, delle aziende pubbliche di servizi alla persona, dei soggetti del terzo settore che operano in attività di carattere sociale comprese nel novero delle aree di intervento di cui all'articolo 27. La stipula delle convenzioni, secondo la disciplina recata dalle leggi di settore, avviene nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale in materia di servizi.

3. I comuni associati possono affidare i servizi sociali di rilevanza economica a soggetti terzi operanti in attività di carattere sociale individuati mediante le procedure di affidamento dei contratti pubblici previste dalle disposizioni, statali e regionali, vigenti in materia e nel rispetto dei principi desumibili dal diritto comunitario.

4. In relazione al carattere peculiare dei servizi di cui alla presente legge e al fine di assicurare il raggiungimento degli standard di qualità e le condizioni di tutela dei cittadini, i comuni associati che ricorrono alla esternalizzazione dei servizi selezionano le offerte, di norma, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai soggetti costituiti per l'esercizio delle funzioni inerenti l'erogazione dei servizi del sistema integrato locale.”.

Note all'articolo 38.

Comma 1.

Legge Regionale 6 novembre 2018, n. 37: “Norme per l'attuazione del Piano Energetico Ambientale”.

Articolo 11: “Produzioni da fonti rinnovabili”.

Comma 6-bis, lettera b): “6-bis. Le istanze di Autorizzazione Unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003 presentate per impianti di produzione di energia da fonte eolica comprendono:

b) ai fini della pubblica sicurezza, un apposito studio sulla gittata massima degli elementi rotanti nel caso di rottura accidentale ed uno studio dell'evoluzione dell'ombra - da redigere secondo lo schema approvato dalla Direzione generale della Regione Campania competente per materia;”.

Comma 2.

Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 38 già citata nella nota al comma 2 dell'articolo 11.

Articolo 20: “Indirizzi regionali per la costituzione delle Comunità energetiche in Campania”.

Commi 5 e 6: “5. I Comuni che intendono procedere alla costituzione di una Comunità energetica adottano uno specifico protocollo d'intesa, cui possono aderire soggetti pubblici e privati, redatto sulla base dei criteri definiti con provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sentita la Commissione consiliare competente in materia.

6. Le Comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo da parte dei membri non è inferiore al 60 per cento del totale.”.

Comma 3.

Legge Regionale 29 giugno 2021, n. 5 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 6.

Articolo 13: “Disposizioni in materia di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabili. Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2018, n. 37”.

Comma 4: “4. Al fine di tutelare l'agricoltura di qualità, il paesaggio e la biodiversità la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un Regolamento regionale per la disciplina dell'installazione di impianti fotovoltaici su suolo.”.

Articolo 40: “Conferimento di funzioni in materia di concessioni demaniali marittime nei porti di rilievo regionale e interregionale”.

Comma 8: “8. Gli atti relativi alla delimitazione dei confini degli ambiti portuali e alla disciplina dell'uso e delle destinazioni delle aree e delle pertinenze demaniali marittime comprese negli ambiti portuali, inclusa l'individuazione delle aree per lo sbarco del pescato e dei prodotti della miticoltura, sono adottati dai Comuni ai quali sono conferite le funzioni di cui al comma 1, d'intesa con le competenti strutture regionali, nonché con le autorità marittime e gli altri soggetti istituzionali interessati.”.

Articolo 42: “Osservatorio per il benessere dell'infanzia e dell'adolescenza”.

Comma 1: 1. Al fine di promuovere il benessere psichico e fisico dei minori, contrastare i fenomeni della povertà educativa, della dispersione scolastica, della devianza minorile, della violenza sui minori, è istituito, presso il Consiglio regionale, senza nuovi o maggiori oneri, l'Osservatorio per il benessere dell'infanzia e dell'adolescenza.”.

Articolo 64: “Attuazione del Capo II della legge regionale 30 maggio 2019, n. 7”.

Comma 3: “3. Ai titolari dei diritti di cui al capo II della legge regionale 7/2019 si applica la normativa vigente di cui agli articoli 21 e seguenti della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania).”.